



# Scheda tematica

**Criteria e meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale**



## Premessa

Sulla base dell'articolo 63 del Trattato CE è stato adottato il regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (GU 2003, L 50, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento Dublino II»), entrato in vigore il 17 marzo 2003. Detto regolamento è stato modificato dal regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (GU 2013, L 180, pag. 31; in prosieguo: il «regolamento Dublino III»), adottato sulla base dell'articolo 78, paragrafo 2, lettera e), TFUE. Il regolamento Dublino III è entrato in vigore il 19 luglio 2013 ed è applicabile alle domande di protezione internazionale presentate a partire dal 1° gennaio 2014.

Questi testi normativi si ispirano al principio secondo cui ogni domanda di asilo o di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide sul territorio di uno Stato membro, compreso alla frontiera e nelle zone di transito, deve essere esaminata da un solo Stato membro. I regolamenti di cui trattasi definiscono i criteri per determinare lo Stato membro chiamato ad esaminare una domanda e il procedimento che consente detta determinazione.

I criteri per determinare lo Stato membro competente per la domanda di protezione internazionale sono enunciati secondo un ordine gerarchico nel capo III del regolamento Dublino III<sup>1</sup> e mirano a consentire allo Stato membro che ha ricevuto la domanda di protezione internazionale di sapere quale Stato membro dovrà, in definitiva, procedere all'esame di tale domanda.

Detti criteri sono indicati nel capo III e sono elencati nel seguente ordine:

- l'interesse superiore del minore non accompagnato<sup>2</sup>;
- la presenza, nel territorio di uno Stato membro, di un familiare beneficiario di protezione internazionale<sup>3</sup> o richiedente<sup>4</sup> protezione internazionale;
- il mantenimento del vincolo familiare<sup>5</sup>;
- il rilascio di titoli di soggiorno o visti<sup>6</sup>;

---

<sup>1</sup> Più specificamente, agli articoli da 8 a 15 di detto regolamento. Essi comparivano, in precedenza, agli articoli da 6 a 14 del regolamento Dublino II.

<sup>2</sup> Articolo 8 del regolamento Dublino III e, rispettivamente, articolo 6 del regolamento Dublino II.

<sup>3</sup> Articolo 9 del regolamento Dublino III e, rispettivamente, articolo 7 del regolamento Dublino II.

<sup>4</sup> Articolo 10 del regolamento Dublino III e, rispettivamente, articolo 8 del regolamento Dublino II.

<sup>5</sup> Articolo 11 del regolamento Dublino III e, rispettivamente, articolo 14 del regolamento Dublino II.

<sup>6</sup> Articolo 12 del regolamento Dublino III e, rispettivamente, articolo 9 del regolamento Dublino II.

Criteri e meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale

- l'ingresso e/o il soggiorno illegali <sup>7</sup>;
- l'ingresso con esenzione dal visto <sup>8</sup>;
- la domanda di asilo presentata nella zona internazionale di transito <sup>9</sup>.

Questi criteri sono applicati sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente presenta domanda d'asilo per la prima volta in uno Stato membro <sup>10</sup>.

I regolamenti Dublino II e Dublino III hanno previsto dei criteri specifici complementari per la determinazione dello Stato membro competente.

Così, in particolare, quando lo Stato membro competente non può essere designato in ragione dei criteri enumerati nel presente regolamento, è competente il primo Stato membro nel quale la domanda è stata presentata <sup>11</sup>. Così, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistono carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti in tale Stato membro, che implicino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente. Qualora non sia possibile eseguire il trasferimento verso un altro Stato membro designato in base ai criteri di cui al capo III o verso il primo Stato membro in cui la domanda è stata presentata, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione diventa lo Stato membro competente <sup>12</sup>.

Inoltre, norme particolari sono previste quando il richiedente dipende dall'assistenza di un suo familiare che risiede legalmente in uno degli Stati membri o quando un membro della famiglia del richiedente dipende dall'assistenza di quest'ultimo <sup>13</sup>. Infine, una clausola discrezionale <sup>14</sup> consente a ciascuno Stato membro di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete in base ai criteri stabiliti in detto regolamento.

---

<sup>7</sup> Articolo 13 del regolamento Dublino III e, rispettivamente, articolo 10 del regolamento Dublino II.

<sup>8</sup> Articolo 14 del regolamento Dublino III e, rispettivamente, articolo 11 del regolamento Dublino II.

<sup>9</sup> Articolo 15 del regolamento Dublino III e, rispettivamente, articolo 12 del regolamento Dublino II.

<sup>10</sup> Articolo 7, paragrafo 2, del regolamento Dublino III e, rispettivamente, articolo 5, paragrafo 2, del regolamento Dublino II.

<sup>11</sup> Articolo 3, paragrafo 2, primo comma, del regolamento Dublino III e, rispettivamente, articolo 13 del regolamento Dublino II.

<sup>12</sup> Articolo 3, paragrafo 2, secondo e terzo comma, del regolamento Dublino III. Il regolamento Dublino II non conteneva disposizioni corrispondenti. Infatti, le disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 2, secondo e terzo comma, del regolamento Dublino III sono state introdotte a seguito di uno sviluppo giurisprudenziale e, più in particolare, a seguito della [sentenza del 21 dicembre 2011 \(Grande Sezione\), N. S. e a. \(C-411/10 e C-493/10, EU:C:2011:865\)](#).

<sup>13</sup> Articolo 16 del regolamento Dublino III, rubricato «Persone a carico». In precedenza, articolo 15 del regolamento Dublino II, comunemente indicato con il nome di «clausola umanitaria».

<sup>14</sup> Articolo 17 del regolamento Dublino III, dal titolo «Clausole discrezionali». In precedenza, articolo 3, paragrafo 2, del regolamento Dublino II, comunemente indicato con il nome di «clausola di sovranità», che ha dato luogo a numerose sentenze della Corte [sentenze [del 21 dicembre 2011 \(Grande Sezione\), N. S. e a. \(C-411/10 e C-493/10, EU:C:2011:865\)](#), e [del 14 novembre 2013 \(Grande Sezione\), Puid \(C-4/11, EU:C:2013:740\)](#)].

Criteri e meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale

## Elenco degli atti normativi considerati

**Regolamento (CE) n. 343/2003** del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (GU 2003, L 50, pag. 1)

**Regolamento (UE) n. 604/2013** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (GU 2013, L 180, pag. 31)

**Regolamento (CE) n. 1560/2003** della Commissione, del 2 settembre 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (GU 2003, L 222, pag. 3).

**Regolamento (CE) n. 562/2006** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (GU 2006, L 105, pag. 1), come modificato del regolamento (UE) n. 610/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 (GU 2013, L 182, pag. 1).

**Direttiva 2013/32/UE** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (GU 2013, L 180, pag. 60).

**Direttiva 2013/33/UE** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (GU 2013, L 180, pag. 96).

**Direttiva 2001/55/CE** del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi (GU 2001, L 212, pag. 12).

## Indice

|   |    |
|---|----|
| PREMESSA .....  | 3  |
| ELENCO DEGLI ATTI NORMATIVI CONSIDERATI.....  | 5  |
| I. DETERMINAZIONE DELLO STATO MEMBRO COMPETENTE .....   | 7  |
| 1. Criteri di determinazione dello Stato membro competente.....   | 7  |
| 1.1. Interesse superiore del minore .....   | 7  |
| 1.2. Legami familiari .....   | 8  |
| 1.2.1. Presenza di un familiare beneficiario di protezione internazionale .....                               | 8  |
| 1.2.2. Vincolo di dipendenza.....   | 11 |
| 1.3. Ingresso nel territorio .....  | 13 |
| 2. Deroghe ai criteri per determinare lo Stato membro competente.....   | 15 |
| 2.1. Rischio di violazione dell'articolo 4 della Carta.....   | 15 |
| 2.2. Clausola discrezionale dello Stato membro interessato .....  | 24 |
| 3. Assenza di una decisione esplicita sulla determinazione dello Stato membro competente.....                 | 28 |
| 4. Ricollocazione – Meccanismo di deroga temporanea al meccanismo di Dublino .....                            | 29 |
| II. PROCEDURA DI TRASFERIMENTO VERSO LO STATO MEMBRO COMPETENTE.....  | 35 |
| 1. Ripresa in carico in caso di rientro illegale in uno Stato membro che ha provveduto al trasferimento ..... | 35 |
| 2. Decisione di trasferimento anticipata.....   | 36 |
| 3. Termine di trasferimento .....   | 38 |
| III. PORTATA DEL SINDACATO GIURISDIZIONALE SULLA DECISIONE DI TRASFERIMENTO.....                              | 41 |
| 1. Sindacato giurisdizionale limitato – Regolamento Dublino II .....  | 41 |
| 2. Controllo giurisdizionale ampliato – Regolamento Dublino III .....   | 42 |
| 2.1. Mancato rispetto di disposizioni tecniche.....   | 42 |
| 2.2. Mancato rispetto dei termini .....   | 46 |
| 2.3. Controllo della decisione di trasferimento in caso di ripresa in carico.....                             | 51 |
| 2.4. Controllo della decisione di presa in carico di un minore non accompagnato .....                         | 53 |
| 2.5. Deducibilità di circostanze successive all'adozione di una decisione di trasferimento.....               | 56 |

Criteri e meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale

## I. Determinazione dello Stato membro competente

### 1. Criteri di determinazione dello Stato membro competente

#### 1.1. Interesse superiore del minore

*Sentenza del 6 giugno 2013 (Quarta Sezione), MA e a. (C-648/11, [EU:C:2013:367](#))*

*«Regolamento (CE) n. 343/2003 - Determinazione dello Stato membro competente – Minore non accompagnato – Domande di asilo presentate in due Stati membri successivamente – Mancanza di un familiare del minore nel territorio di uno Stato membro – Articolo 6, secondo comma, del regolamento n. 343/2003 – Trasferimento del minore verso lo Stato membro nel quale quest'ultimo ha presentato la sua prima domanda – Compatibilità - Interesse superiore del minore – Articolo 24, paragrafo 2, della Carta»*

Due minori di nazionalità eritrea (MA e BT) e un minore di nazionalità irachena (DA) hanno presentato domanda d'asilo nel Regno Unito. Nessun loro familiare si trovava legalmente sul territorio di un altro Stato membro dell'Unione. Le autorità britanniche hanno rilevato che essi avevano già presentato domande di asilo in altri Stati membri, ossia Italia (MA e BT) e Paesi Bassi (DA). Esse hanno pertanto deciso di trasferire i minori verso detti Stati, dovendo questi ultimi essere considerati come competenti per l'esame delle loro domande di asilo.

Se il richiedente asilo è un minore non accompagnato, il regolamento Dublino II prevede che competente per l'esame della domanda è lo Stato membro nel quale si trova legalmente un suo familiare, purché ciò sia nel miglior interesse del minore. In mancanza di un familiare, è competente per l'esame della domanda lo Stato membro in cui il minore ha presentato la sua domanda d'asilo senza che il regolamento di cui trattasi precisi se si tratta della prima domanda depositata dal minore in uno Stato membro o di quella da lui da ultimo depositata in un altro Stato membro.

A tal proposito, la Corte ha dichiarato che, qualora un minore non accompagnato sprovvisto di familiari che si trovino legalmente nel territorio dell'Unione europea abbia presentato domande di asilo in più di uno Stato membro, lo Stato membro competente per l'esame sarà quello nel quale il minore si trova dopo avervi presentato una domanda. Tale conclusione deriva dal contesto e dall'obiettivo del regolamento che mira a garantire l'effettivo accesso all'esame dello status di rifugiato del richiedente asilo, accordando nel contempo particolare attenzione al caso dei minori non accompagnati. Pertanto, posto che questi ultimi costituiscono una categoria di persone particolarmente vulnerabili, la procedura di determinazione dello Stato membro competente non dev'essere prolungata più di quanto strettamente necessario, il che implica che, in linea di principio, essi non siano trasferiti verso un altro Stato membro.

Criteri e meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale

Queste considerazioni sono corroborate dalla necessità di rispettare i diritti fondamentali, tra cui rientra quello consistente nella garanzia che, in tutti gli atti relativi ai minori, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l'interesse superiore del minore sia considerato preminente<sup>15</sup>. Di conseguenza, nell'interesse dei minori non accompagnati, è necessario non prolungare inutilmente la procedura di determinazione dello Stato membro competente, bensì assicurare loro un rapido accesso alle procedure volte al riconoscimento dello status di rifugiato.

La Corte ha precisato che una siffatta interpretazione non implica che il minore non accompagnato la cui domanda di asilo sia stata respinta nel merito in un primo Stato membro possa poi imporre a un altro Stato membro di esaminare una domanda d'asilo. Infatti, gli Stati membri non sono tenuti ad esaminare se al richiedente sia attribuibile la qualifica di rifugiato qualora la domanda di asilo sia giudicata irricevibile in quanto il richiedente ha presentato una domanda identica dopo che sia stata presa una decisione definitiva.

## 1.2. Legami familiari

### 1.2.1. Presenza di un familiare beneficiario di protezione internazionale

***Sentenza del 1° agosto 2022, Bundesrepublik Deutschland (Figlio di rifugiati, nato fuori dallo Stato ospitante) (C-720/20, [EU:C:2022:603](#))***

*«Rinvio pregiudiziale – Politica comune in materia di asilo – Criteri e meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale – Regolamento (UE) n. 604/2013 (Dublino III) – Domanda di protezione internazionale presentata da un minore nello Stato membro in cui è nato – Genitori di tale minore che hanno precedentemente ottenuto lo status di rifugiato in un altro Stato membro – Articolo 3, paragrafo 2 – Articolo 9 – Articolo 20, paragrafo 3 – Direttiva 2013/32/UE – Articolo 33, paragrafo 2, lettera a) – Ammissibilità della domanda di protezione internazionale e competenza per l'esame della medesima»*

La ricorrente, cittadina della Federazione russa, è nata in Germania nel 2015. Nel marzo 2012 i suoi genitori e i suoi cinque fratelli e sorelle, anch'essi di nazionalità russa, avevano ottenuto lo status di rifugiato in Polonia. Nel dicembre 2012 essi avevano lasciato la Polonia per recarsi in Germania, dove avevano presentato domande di protezione internazionale. La Repubblica di Polonia ha rifiutato di dare seguito alla richiesta delle autorità tedesche di riprendere in carico tali persone, in quanto esse già beneficiavano di una protezione internazionale nel suo territorio. Successivamente, le autorità tedesche hanno respinto le domande di protezione internazionale in quanto

---

<sup>15</sup> Occorre peraltro osservare che l'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento Dublino III menziona ora tale presa in considerazione dell'interesse superiore del minore nella determinazione dello Stato membro competente ad esaminare le domande di minori non accompagnati.

Criteri e meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale

inammissibili, a causa dello status di rifugiato che tali persone avevano già ottenuto in Polonia. La famiglia della ricorrente ha tuttavia continuato a soggiornare nel territorio tedesco.

Nel marzo 2018 la ricorrente ha presentato alle autorità tedesche una domanda di protezione internazionale. Tale domanda è stata respinta in quanto irricevibile, in particolare sulla base del regolamento Dublino III.

Il giudice del rinvio, investito di un ricorso avverso quest'ultima decisione di rigetto, si chiede se la Repubblica federale di Germania sia lo Stato membro competente per l'esame della domanda della ricorrente e se, in caso affermativo, detto Stato membro sia legittimato a respingere tale domanda in quanto inammissibile in forza della direttiva «Procedure».

Più in particolare, detto giudice si interroga sull'applicazione per analogia di talune disposizioni del regolamento Dublino III e della direttiva «Procedure» alla situazione della ricorrente. A questo proposito, esso chiede, da un lato, se – al fine di prevenire i movimenti secondari – l'articolo 20, paragrafo 3, del regolamento Dublino III, riguardante, in particolare, la situazione di minori nati dopo l'arrivo di un richiedente protezione internazionale, si applichi alla domanda di protezione internazionale presentata da un minore nel suo Stato membro di nascita, qualora i suoi genitori beneficino già di protezione internazionale in un altro Stato membro <sup>16</sup>. Dall'altro, detto giudice si chiede se l'articolo 33, paragrafo 2, lettera a), della direttiva «Procedure» <sup>17</sup> si applichi a un minore i cui genitori siano beneficiari di protezione internazionale in un altro Stato membro, ma che non ne benefici egli stesso.

La Corte, riunita in Grande Sezione, ha risposto in senso negativo a tali questioni. Più in particolare, essa ha dichiarato, da un lato, che, ai sensi del regolamento Dublino III, lo Stato membro in cui il minore deposita una domanda di protezione internazionale per iscritto è competente per l'esame di detta domanda e, dall'altro, che uno Stato membro non può dichiarare la sua domanda irricevibile per il fatto che i suoi familiari hanno lasciato il territorio di un altro Stato membro in cui beneficiavano di protezione internazionale e si sono recati illegalmente nello Stato membro in cui il minore ha presentato la sua domanda. In mancanza di domanda formulata per iscritto, competente per l'esame è il primo Stato membro in cui è stata presentata la domanda di protezione internazionale salvo che un altro Stato membro sia designato come competente in applicazione dei criteri elencati nel regolamento.

---

<sup>16</sup> In forza di tale disposizione, che riguarda la procedura di presa in carico, la situazione di un minore che accompagna il richiedente protezione internazionale e risponde alla definizione di «familiare» è indissociabile da quella del suo familiare e rientra nella competenza dello Stato membro competente per l'esame della domanda di protezione internazionale del suddetto familiare, anche se il minore non è personalmente un richiedente, purché ciò sia nell'interesse superiore del minore. Lo stesso trattamento è riservato ai figli nati dopo che i richiedenti sono giunti nel territorio degli Stati membri senza che sia necessario cominciare una nuova procedura di presa in carico degli stessi.

<sup>17</sup> In forza di tale disposizione, gli Stati membri possono giudicare inammissibile una domanda di protezione internazionale qualora un altro Stato membro abbia concesso la protezione internazionale.

Criteri e meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale

A tal proposito, in primo luogo, la Corte ha ritenuto che l'articolo 20, paragrafo 3, del regolamento Dublino III non sia applicabile per analogia alla situazione in cui un minore e i suoi genitori presentano domande di protezione internazionale nello Stato membro in cui tale figlio è nato, mentre i genitori beneficiano già di protezione internazionale in un altro Stato membro. Infatti, da un lato, tale disposizione presuppone che i familiari del minore abbiano ancora la qualità di «richiedente», cosicché essa non disciplina la situazione di un figlio nato dopo che i suoi familiari hanno ottenuto la protezione internazionale in uno Stato membro diverso da quello in cui il figlio è nato e risiede con la sua famiglia. Dall'altro, la situazione di un minore i cui familiari sono richiedenti protezione internazionale e quella di un minore i cui familiari sono già beneficiari di una simile protezione non sono paragonabili nell'ambito del regime istituito dal regolamento Dublino III. Le nozioni di «richiedente»<sup>18</sup> e di «beneficiario di protezione internazionale»<sup>19</sup> ricomprendono, infatti, status giuridici distinti disciplinati da disposizioni diverse di tale regolamento. Di conseguenza, un'applicazione per analogia dell'articolo 20, paragrafo 3, alla situazione del minore i cui familiari siano già beneficiari di protezione internazionale priverebbe tanto tale minore quanto lo Stato membro che ha concesso detta protezione ai suoi familiari dell'applicazione dei meccanismi previsti da tale regolamento. Ciò avrebbe in particolare come conseguenza che tale minore potrebbe essere oggetto di una decisione di trasferimento senza che sia avviata una procedura di presa in carico del minore stesso.

Inoltre, il regolamento Dublino III prevede norme specifiche nel caso in cui la procedura avviata nei confronti dei familiari del richiedente sia terminata e questi ultimi siano ammessi a risiedere in quanto beneficiari di protezione internazionale in uno Stato membro. Più in particolare, il suo articolo 9 dispone che, in una situazione del genere, quest'ultimo Stato membro è competente per l'esame della domanda di protezione internazionale, purché gli interessati abbiano espresso tale desiderio per iscritto. È vero che detto requisito esclude l'applicazione dell'articolo 9 in assenza dell'espressione di un simile desiderio. Tale situazione può verificarsi, in particolare, quando la domanda di protezione internazionale del minore interessato sia presentata a seguito di un movimento secondario irregolare della sua famiglia da un primo Stato membro verso lo Stato membro in cui tale domanda è presentata. Tuttavia, tale circostanza nulla toglie al fatto che il legislatore dell'Unione abbia previsto, con tale articolo, una disposizione che riguarda proprio la situazione considerata. Inoltre, alla luce della chiara formulazione dell'articolo 9, non si può derogare al requisito che il desiderio sia manifestato per iscritto.

In tali circostanze, in una situazione in cui gli interessati non hanno espresso, per iscritto, il desiderio che lo Stato membro competente per l'esame della domanda di protezione internazionale di un minore sia quello in cui i familiari di quest'ultimo sono stati ammessi a risiedere in qualità di beneficiari di protezione internazionale, la

---

<sup>18</sup> Ai sensi dell'articolo 2, lettera c), del regolamento Dublino III.

<sup>19</sup> Ai sensi dell'articolo 2, lettera f), del regolamento Dublino III.

Criteri e meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale

determinazione dello Stato membro competente sarà effettuata in forza dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento Dublino III <sup>20</sup>.

In secondo luogo, la Corte ha constatato che l'articolo 33, paragrafo 2, lettera a), della direttiva «Procedure» non è applicabile per analogia alla domanda di protezione internazionale presentata da un minore in uno Stato membro, qualora non sia il minore stesso, bensì i suoi genitori, a beneficiare di protezione internazionale in un altro Stato membro. Al riguardo, la Corte ha ricordato che tale direttiva elenca tassativamente le situazioni in cui gli Stati membri possono considerare inammissibile una domanda di protezione internazionale. Inoltre, la disposizione che prevede tali motivi di inammissibilità presenta un carattere derogatorio rispetto all'obbligo degli Stati membri di esaminare nel merito tutte le domande di protezione internazionale. Dal carattere tassativo e derogatorio di tale disposizione risulta che essa deve essere oggetto di un'interpretazione restrittiva e non può pertanto essere applicata a una situazione che non corrisponde al suo tenore letterale. Il suo ambito di applicazione *ratione personae* non può, di conseguenza, estendersi a un richiedente protezione internazionale che non beneficia esso stesso di una simile protezione.

### 1.2.2. Vincolo di dipendenza

**Sentenza del 6 novembre 2012 (Grande Sezione), K (C-245/11, [EU:C:2012:685](#))**

*«Regolamento (CE) n. 343/2003 — Determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo — Clausola umanitaria — Articolo 15 di tale regolamento - Persona che beneficia dell'asilo in uno Stato membro dipendente dall'assistenza del richiedente asilo perché affetta da una grave malattia — Articolo 15, paragrafo 2, del regolamento — Obbligo di tale Stato membro, che non è competente alla luce dei criteri elencati al capo III del medesimo regolamento, di esaminare la domanda di asilo presentata da detto richiedente asilo — Presupposti»*

La sig.ra K da un paese terzo è entrata illegalmente in Polonia dove ha depositato, nel marzo 2008, una prima domanda d'asilo. Successivamente, ha lasciato il territorio polacco, entrando illegalmente in Austria, dove ha raggiunto uno dei suoi figli adulti che ivi beneficia già dello status di rifugiato con la moglie e i loro tre figli minorenni. Nell'aprile 2008 la sig.ra K ha inoltrato in Austria una seconda domanda di asilo. La nuora della sig.ra K si trovava in una situazione di dipendenza rispetto a quest'ultima per la presenza di un neonato e per la grave malattia e la seria disabilità da cui è affetta in seguito ad un evento traumatico grave occorso in un paese terzo.

---

<sup>20</sup> Conformemente a tale disposizione, quando lo Stato membro competente non può essere designato sulla base dei criteri enumerati nel regolamento Dublino III, è competente a esaminare la domanda il primo Stato membro nel quale la domanda di protezione internazionale è stata presentata.

Criteri e meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale

Ritenendo che la Repubblica di Polonia fosse competente per l'esame della domanda d'asilo presentata dalla sig.ra K, le autorità austriache hanno chiesto a tale Stato membro di riprenderla in carico e hanno respinto, quindi, la domanda di asilo da lei presentata in Austria.

Il giudice del rinvio ha chiesto alla Corte se, in una situazione come quella in cui era stato adito, si dovesse applicare la clausola umanitaria prevista all'articolo 15 del regolamento Dublino II, con conseguente competenza dell'Austria a decidere su tale domanda d'asilo

La Corte ha dichiarato che l'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento Dublino II deve essere interpretato nel senso che, in circostanze nelle quali una persona che beneficia dell'asilo in uno Stato membro dipende, in particolare a causa di una malattia grave, da un familiare che ha fatto domanda di asilo, che però, secondo i criteri elencati al capo III di tale regolamento, viene esaminata in un altro Stato membro, lo Stato membro in cui soggiornano tali persone diviene competente a esaminare la domanda di asilo. Secondo la Corte, spetta a detto Stato membro assumere gli obblighi connessi a tale competenza e informarne lo Stato membro anteriormente competente, anche quando quest'ultimo non ha presentato richiesta in tal senso conformemente al paragrafo 1, seconda frase, del medesimo articolo.

Infatti, l'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento Dublino II è applicabile in una situazione di dipendenza in cui non è lo stesso richiedente asilo a dipendere dall'assistenza del familiare che si trova in uno Stato membro diverso da quello identificato come competente in base ai criteri dettati al capo III di detto regolamento, ma è il familiare che si trova in tale Stato membro diverso a dipendere dall'assistenza del richiedente asilo. Tale disposizione è applicabile anche allorché le ragioni umanitarie che vi sono richiamate risultano sussistenti in capo a una persona dipendente ai sensi di tale disposizione la quale, senza essere un familiare ai sensi dell'articolo 2, lettera i), di tale regolamento, ha legami familiari con il richiedente asilo, persona alla quale quest'ultimo è in grado di fornire effettivamente l'assistenza necessaria<sup>21 22</sup>.

---

<sup>21</sup> Ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1560/2003 della Commissione, del 2 settembre 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (GU 2003, L 222, pag. 3).

<sup>22</sup> Va osservato che, nel regolamento Dublino III, il legislatore non ha codificato la giurisprudenza derivante dalla sentenza del 6 novembre 2012 (Grande Sezione), K (C-245/11, EU:C:2012:685) e ha circoscritto gli obblighi degli Stati membri in detto settore. L'articolo 16 di detto regolamento prevede che, quando il richiedente è dipendente dall'assistenza del figlio, del fratello o del genitore legalmente residente in uno degli Stati membri o laddove un figlio, un fratello o un genitore legalmente residente in uno degli Stati membri sia dipendente dall'assistenza del richiedente, gli Stati membri lasciano di norma insieme o ricongiungono il richiedente con tale figlio, fratello o genitore.

Criteri e meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale

### 1.3. Ingresso nel territorio

*Sentenze del 26 luglio 2017 (Grande Sezione), Jafari (C-646/16, [EU:C:2017:586](#)), e del 26 luglio 2017 (Grande Sezione), A. S. (C-490/16, [EU:C:2017:585](#))*<sup>23</sup>

*«Rinvio pregiudiziale – Regolamento (UE) n. 604/2013 – Determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo – Arrivo di un numero straordinariamente elevato di cittadini di paesi terzi che intendono ottenere protezione internazionale – Organizzazione dell'attraversamento della frontiera da parte delle autorità di uno Stato membro ai fini del transito verso un altro Stato membro – Ingresso autorizzato in deroga per ragioni umanitarie – Articolo 2, lettera m) – Nozione di "visto" – Articolo 12 – Rilascio di un visto – Articolo 13 – Attraversamento irregolare di una frontiera esterna»*

*«Rinvio pregiudiziale – Regolamento (UE) n. 604/2013 – Determinazione dello Stato membro competente ad esaminare una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo – Arrivo di un numero eccezionalmente elevato di cittadini di paesi terzi intenzionati ad ottenere una protezione internazionale – Organizzazione dell'attraversamento della frontiera ad opera delle autorità di uno Stato membro ai fini del transito verso un altro Stato membro – Ingresso autorizzato in virtù di una deroga per ragioni umanitarie – Articolo 13 – Attraversamento irregolare di una frontiera esterna – Termine di dodici mesi a partire dall'attraversamento della frontiera – Articolo 27 – Mezzo di ricorso – Portata del sindacato giurisdizionale – Articolo 29 – Termine di sei mesi per eseguire il trasferimento – Calcolo dei termini – Proposizione di un ricorso – Effetto sospensivo»*

Nel 2016, un cittadino siriano ([sentenza A.S., C-490/16](#)) e i membri di due famiglie afgane ([sentenza Jafari, C-646/16](#)), pur non possedendo un adeguato visto, attraversavano il confine tra la Croazia e la Serbia. Le autorità croate hanno organizzato il trasporto di tali persone sino alla frontiera croato-slovena allo scopo di aiutarle a recarsi in altri Stati membri al fine di presentare in questi ultimi una domanda di protezione internazionale.

Il cittadino siriano presentava poi una tale domanda in Slovenia, mentre i membri della famiglia afgana facevano lo stesso in Austria. Tuttavia, sia la Slovenia che l'Austria hanno ritenuto che, posto che i richiedenti erano entrati illegalmente in Croazia, in base al regolamento Dublino III, competeva alle autorità di quest'ultimo Stato membro esaminare le domande di protezione internazionale di dette persone.

Gli interessati impugnavano giudizialmente le rispettive decisioni delle autorità slovene e austriache, sostenendo che il loro ingresso in Croazia non può essere considerato irregolare e che, conformemente al regolamento Dublino III, compete quindi alle autorità slovene e austriache esaminare le loro domande.

---

<sup>23</sup> Sentenza trattata anche nella sezione III.2.1., intitolata «Mancato rispetto delle disposizioni tecniche».

Criteri e meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale

In tale contesto, i giudici del rinvio chiedevano alla Corte se l'ingresso degli interessati debba essere considerato o meno come regolare ai sensi del regolamento Dublino III. Non solo, il giudice austriaco chiedeva altresì se la condotta tenuta dalle autorità croate equivalga al rilascio di un visto da parte di detto Stato membro.

La Corte ha così constatato, anzitutto, che, ai sensi del regolamento Dublino III, un visto è un'«autorizzazione o [una] decisione di uno Stato membro necessaria per il transito o per l'ingresso» nel territorio di tale Stato membro o di diversi Stati membri. Di conseguenza, da un lato, la nozione di visto rimanda a un atto formalmente adottato da un'amministrazione nazionale, e non a una semplice tolleranza, e, dall'altro, il visto non coincide con l'ammissione nel territorio di uno Stato membro, poiché il visto è richiesto proprio al fine di consentire tale ammissione.

In tali circostanze, la Corte ha osservato che l'ammissione di un cittadino di un paese terzo nel territorio di uno Stato membro non può essere qualificata come visto, nemmeno se detta ammissione si spiega alla luce della sopravvenienza di circostanze straordinarie caratterizzate da un afflusso massiccio di sfollati nell'Unione. Inoltre, la Corte ha ritenuto che l'attraversamento di una frontiera in violazione delle condizioni imposte dalla normativa applicabile nello Stato membro interessato deve necessariamente essere considerato «irregolare», ai sensi del regolamento Dublino III.

Per quanto attiene alla facoltà riconosciuta agli Stati membri, in forza del codice frontiere Schengen <sup>24</sup>, di autorizzare cittadini di paesi terzi che non soddisfano le condizioni d'ingresso a entrare nel loro territorio per ragioni umanitarie, la Corte ha ricordato che una siffatta autorizzazione è valida solo per il territorio dello Stato membro interessato e non per il territorio degli altri Stati membri.

Inoltre, ammettere che l'ingresso di un cittadino di un paese terzo autorizzato da uno Stato membro sulla base di motivi umanitari, in deroga alle condizioni di ingresso imposte, in linea di principio, a un siffatto cittadino, non configura un attraversamento irregolare delle frontiere implicherebbe che detto Stato membro non è competente per l'esame della domanda di protezione internazionale proposta da detta persona in un altro Stato membro. Orbene, una siffatta conclusione sarebbe incompatibile con il regolamento Dublino III, che attribuisce allo Stato membro che è all'origine dell'ingresso di una tale persona sul territorio dell'Unione la competenza a esaminare la domanda di protezione internazionale da essa presentata. Così, uno Stato membro che ha deciso di autorizzare, per ragioni umanitarie, l'ingresso nel suo territorio di un cittadino di un paese terzo che è privo di visto e non beneficia di una relativa esenzione non può essere liberato da una siffatta competenza.

In tali circostanze, la Corte ha dichiarato che la nozione di «attraversamento irregolare di una frontiera» copre anche la situazione in cui uno Stato membro ammette sul suo

---

<sup>24</sup> Regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (GU 2006, L 105, pag. 1), come modificato del regolamento (UE) n. 610/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 (GU 2013, L 182, pag. 1).

Criteri e meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale

territorio cittadini di un paese terzo invocando ragioni umanitarie e derogando ai requisiti di ingresso in linea di principio imposti ai cittadini di paesi terzi.

Inoltre, riferendosi ai meccanismi stabiliti dal regolamento Dublino III, alla direttiva 2001/55 e all'articolo 78, paragrafo 3, TFUE, la Corte ha riconosciuto che la circostanza che l'attraversamento della frontiera abbia avuto luogo in occasione dell'arrivo di un numero straordinariamente elevato di cittadini di paesi terzi che intendono ottenere protezione internazionale non è determinante.

La Corte ha sottolineato altresì che la presa in carico di tali cittadini di paesi terzi può essere agevolata dal ricorso, da parte di altri Stati membri, unilateralmente o di concerto, in uno spirito di solidarietà, alla «clausola di sovranità» che consente loro di esaminare domande di protezione internazionale che gli sono presentate, sebbene tale esame non competa loro in virtù dei criteri stabiliti dal regolamento Dublino III.

Essa ha ricordato, infine, che il trasferimento di un richiedente protezione internazionale verso lo Stato membro competente non deve essere eseguito qualora, a seguito dell'arrivo di un numero eccezionalmente elevato di cittadini di paesi terzi intenzionati ad ottenere una protezione internazionale, esista un rischio reale che l'interessato subisca trattamenti inumani o degradanti in caso di realizzazione di tale trasferimento.

## **2. Deroghe ai criteri per determinare lo Stato membro competente**

### **2.1. Rischio di violazione dell'articolo 4 della Carta**

Il rischio di violazione dell'articolo 4 della Carta, ai sensi del quale «nessuno può essere sottoposto a tortura, né a pene o trattamenti inumani o degradanti», può incidere sulla determinazione dello Stato membro competente per il trattamento delle domande di protezione internazionale. A seconda dei casi, può trattarsi di un rischio:

- nella procedura di asilo, a causa delle carenze sistemiche di detta procedura e delle condizioni di accoglienza dei richiedenti la protezione internazionale nello Stato membro in cui il richiedente dovrebbe essere trasferito;
- nel trasferimento verso lo Stato membro designato come competente, a causa della condizione specifica del richiedente;
- a seguito della procedura di asilo, a causa delle condizioni di vita dei beneficiari di protezione internazionale nello Stato membro in cui il richiedente dovrebbe essere trasferito.

Criteri e meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale

***Sentenza del 21 dicembre 2011 (Grande Sezione), N. S. e a. (C-411/10 e C-493/10, EU:C:2011:865)***

*«Diritto dell'Unione – Principi – Diritti fondamentali – Attuazione del diritto dell'Unione – Divieto dei trattamenti inumani o degradanti – Sistema europeo comune di asilo – Regolamento (CE) n. 343/2003 – Nozione di "paesi sicuri" – Trasferimento di un richiedente asilo verso lo Stato membro competente – Obbligo – Presunzione relativa di rispetto, da parte di tale Stato membro, dei diritti fondamentali»*

Le cause che hanno dato luogo a queste sentenze riguardavano numerosi richiedenti asilo giunti nel Regno Unito o in Irlanda dopo essere entrati nell'Unione europea attraverso la Grecia e che rifiutavano di essere trasferiti verso detto paese. Tali persone si opponevano al proprio ritorno in Grecia, sostenendo che le procedure di asilo in tale Stato presenterebbero gravi carenze, che i casi di concessione di asilo sarebbero ivi rarissimi, che i mezzi di ricorso giurisdizionale sarebbero ivi insufficienti e di difficile accesso e che le condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo sarebbero ivi inappropriate.

In tale contesto, i giudici del rinvio chiedevano alla Corte se, – alla luce della saturazione del sistema di asilo greco e dei suoi effetti sul trattamento accordato ai richiedenti e sull'esame delle domande da questi ultimi presentate –, le autorità di uno Stato membro che devono effettuare il trasferimento dei richiedenti verso la Grecia debbano controllare preliminarmente se detto Stato rispetti effettivamente i diritti fondamentali. Essi chiedevano altresì se, ove detto Stato non rispetti i diritti fondamentali, tali autorità debbano accettare la competenza ad esaminare esse stesse la domanda.

La Corte ha ricordato, in primo luogo, che il sistema europeo comune di asilo è stato concepito in un contesto che permette di supporre che l'insieme degli Stati partecipanti rispetti i diritti fondamentali e che gli Stati membri possano fidarsi reciprocamente a tale riguardo. Fondandosi su tale principio, la Corte ha esaminato se le autorità nazionali che devono procedere al trasferimento verso lo Stato competente per la domanda di asilo, designato dal regolamento Dublino II, debbano esaminare preliminarmente se i diritti fondamentali delle persone in detto Stato siano rispettati.

A tal proposito, la Corte ha osservato che, benché non ogni minima violazione di norme che disciplinano il diritto di asilo sia sufficiente ad impedire il trasferimento di un richiedente asilo verso lo Stato membro normalmente competente, il diritto dell'Unione osta all'applicazione di una presunzione assoluta secondo cui lo Stato membro designato competente rispetta i diritti fondamentali dell'Unione europea. Infatti, gli Stati membri, organi giurisdizionali nazionali compresi, sono tenuti a non trasferire un richiedente asilo verso lo Stato membro designato come competente quando non possono ignorare che le carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo costituiscono motivi seri e comprovati di credere che il richiedente corra un rischio reale di subire trattamenti inumani o degradanti ai sensi dell'articolo 4 della Carta.

Criteri e meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale

La Corte ha inoltre aggiunto che, ferma restando la facoltà di esaminare esso stesso la domanda, lo Stato membro che deve trasferire il richiedente verso lo Stato competente in base al regolamento e che si trova nell'impossibilità di farlo deve esaminare gli altri criteri del regolamento per verificare se uno dei criteri ulteriori permetta di identificare un altro Stato membro come competente per l'esame della domanda di asilo. A tal riguardo, esso deve badare a non aggravare una situazione di violazione dei diritti fondamentali di tale richiedente con una procedura di determinazione dello Stato membro competente che abbia durata irragionevole. All'occorrenza, detto Stato è tenuto a esaminare esso stesso la domanda.

Occorre sottolineare che, in detta sentenza, la Corte ha dichiarato, per la prima volta, che un rischio reale di essere sottoposti a trattamenti inumani o degradanti a causa di carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo nello Stato membro competente impone agli Stati membri l'obbligo di derogare ai criteri di determinazione dello Stato membro competente stabiliti dal regolamento Dublino II. Tale principio giurisprudenziale è stato poi codificato nel regolamento Dublino III (articolo 3, paragrafo 2, secondo comma <sup>25</sup>).

***Sentenza del 14 novembre 2013 (Grande Sezione), Puid (C-4/11, [EU:C:2013:740](#))***

*«Asilo – Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Articolo 4 – Regolamento (CE) n. 343/2003 – Articolo 3, paragrafi 1 e 2 – Determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo – Articoli da 6 a 12 – Criteri per la determinazione dello Stato membro competente – Articolo 13 – Clausola residuale»*

Il sig. Puid, cittadino iraniano, è giunto illegalmente in Germania, dopo aver transitato in Turchia. La sua domanda di asilo, presentata in Germania, è stata dichiarata irricevibile in quanto, in forza del regolamento Dublino II, la Grecia era lo Stato membro competente per il suo esame. Tuttavia, a seguito del suo respingimento in quest'ultimo Stato, il sig. Puid proponeva un ricorso di annullamento avverso la decisione che dichiarava irricevibile la sua domanda di asilo e ordinava il suo trasferimento in Grecia; tale domanda veniva accolta in primo grado in quanto il giudice riteneva che, tenuto conto delle condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo e del trattamento delle domande di asilo in Grecia, la Germania fosse tenuta a esaminare la domanda.

In tale contesto, il giudice del rinvio, chiamato a pronunciarsi sull'impugnazione proposta avverso la decisione del giudice di primo grado, chiedeva alla Corte, segnatamente, se il regolamento Dublino II riconosca al richiedente asilo il diritto di

---

<sup>25</sup> «Qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistono carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti in tale Stato membro, che implicino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'articolo 4 della [Carta], lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente». »

Criteri e meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale

esigere da uno Stato membro che esamini la sua domanda qualora detto Stato non lo possa trasferire, in ragione di un rischio di violazione dei suoi diritti fondamentali, verso lo Stato membro indicato inizialmente come competente.

La Corte ha ricordato, anzitutto, che uno Stato membro è tenuto a non trasferire il richiedente asilo verso lo Stato membro identificato inizialmente come competente quando le carenze sistemiche della procedura di asilo e delle condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo nello Stato membro identificato inizialmente come competente costituiscono motivi seri e comprovati di credere che il richiedente corra un rischio reale di subire trattamenti inumani o degradanti. A tal proposito, la Corte ha osservato che benché, di fronte a una tale situazione, uno Stato membro possa decidere di esaminare esso stesso la domanda, detto Stato non è in linea di principio tenuto a farlo. In tal caso, esso deve identificare lo Stato membro competente per l'esame della domanda di asilo, proseguendo l'esame dei criteri enunciati nel regolamento. Se non giunge a identificarlo, il primo Stato membro nel quale la domanda è stata presentata è competente per il suo esame.

Infine, la Corte ha sottolineato che lo Stato membro nel quale si trova il richiedente asilo deve curarsi di non aggravare la situazione di violazione dei diritti fondamentali di tale richiedente con una procedura di determinazione dello Stato membro competente che abbia durata irragionevole. Di conseguenza, all'occorrenza, detto Stato è tenuto a esaminare esso stesso la domanda.

***Sentenza del 16 febbraio 2017 (Quinta Sezione), C. K. e a. (C-578/16 PPU, [EU:C:2017:127](#))***<sup>26</sup>

*«Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia – Frontiere, asilo e immigrazione – Sistema di Dublino – Regolamento (UE) n. 604/2013 – Articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Trattamenti inumani o degradanti – Trasferimento di un richiedente asilo gravemente malato verso lo Stato competente per l'esame della sua domanda – Assenza di ragioni serie di ritenere che sussistano carenze sistemiche accertate in tale Stato membro – Obblighi imposti allo Stato membro che deve procedere al trasferimento»*

Una cittadina siriana e un cittadino egiziano erano entrati nel territorio dell'Unione europea mediante un visto rilasciato dalla Croazia, prima di depositare una domanda di asilo in Slovenia. Le autorità slovene avevano quindi inviato alle autorità croate una domanda intesa alla loro presa in carico, dato che la Croazia era lo Stato membro competente per l'esame delle loro domande di protezione internazionale, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento Dublino III. La Croazia ha accolto tale domanda. Tuttavia, poiché la cittadina siriana era incinta, si è dovuto posticipare il trasferimento degli interessati sino alla nascita del figlio. Successivamente, gli interessati si sono opposti al loro trasferimento in Croazia facendo valere la circostanza che tale trasferimento avrebbe avuto conseguenze negative sullo stato di salute della cittadina

---

<sup>26</sup> Sentenza trattata anche nella sezione I.2.2., intitolata «Clausola discrezionale dello Stato membro competente».

Criteri e meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale

siriana (che aveva avuto una gravidanza a rischio e che soffriva, dal parto, di difficoltà psichiatriche), tali da incidere anche sul benessere del neonato, nonché la circostanza che essi erano stati vittime di affermazioni e di atti di violenza di carattere razziale in Croazia.

In tale contesto, il giudice del rinvio chiedeva se, in circostanze nelle quali il trasferimento di un richiedente asilo, che presenti un disturbo mentale o fisico particolarmente grave, comporterebbe il rischio reale e acclarato di un deterioramento significativo e irrimediabile dello stato di salute dell'interessato, detto trasferimento costituisca un trattamento inumano e degradante, ai sensi di tale articolo e, nell'ipotesi affermativa, se lo Stato membro interessato sia tenuto ad applicare la «clausola discrezionale» prevista dall'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento Dublino III e ad esaminare direttamente la domanda di asilo in parola.

La Corte ha dichiarato, in linea con la giurisprudenza risultante dalla [sentenza del 21 dicembre 2011, N. S. e a. \(C-411/10 e C-493/10, EU:C:2011:865\)](#), che anche in assenza di ragioni serie per ritenere che sussistano carenze sistemiche nello Stato membro competente per l'esame della domanda di asilo, il trasferimento di un richiedente può essere effettuato solo in condizioni in cui sia escluso che detto trasferimento comporti un rischio reale e acclarato che l'interessato subisca trattamenti inumani o degradanti, quali i trattamenti vietati dall'articolo 4 della Carta.

La Corte ha aggiunto che il trasferimento di un richiedente asilo che presenti un disturbo mentale o fisico particolarmente grave rientrerebbe fra tali trattamenti, qualora comportasse il rischio concreto e acclarato di un deterioramento significativo e irrimediabile dello stato di salute dell'interessato. Secondo la Corte, spetta alle autorità dello Stato membro che deve procedere al trasferimento e, eventualmente, ai suoi giudici, eliminare qualsivoglia dubbio serio relativo all'impatto del trasferimento sullo stato di salute dell'interessato, adottando le precauzioni necessarie affinché il suo trasferimento si svolga in condizioni che consentano di tutelare in modo adeguato e sufficiente tale stato di salute. Nell'ipotesi in cui, tenuto conto della particolare gravità del disturbo del richiedente asilo interessato, l'adozione di dette precauzioni non sia sufficiente a garantire che il suo trasferimento non comporti il rischio reale di un aggravamento significativo e irrimediabile del suo stato di salute, spetta alle autorità dello Stato membro in parola sospendere l'esecuzione del trasferimento dell'interessato, e questo finché il suo stato gli renda possibile un trasferimento siffatto.

Inoltre, se lo Stato membro ritiene che lo stato di salute del richiedente asilo interessato non sia destinato a migliorare a breve termine, o che una sospensione di lunga durata della procedura rischi di aggravare lo stato dell'interessato, lo Stato membro richiedente può scegliere di esaminare esso stesso la domanda di quest'ultimo facendo uso della «clausola discrezionale», senza tuttavia essere obbligato a farlo. Ciò premesso, nell'ipotesi in cui lo stato di salute del richiedente asilo interessato non consentisse allo Stato membro richiedente di procedere al suo trasferimento entro la scadenza del termine di sei mesi previsto dall'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento Dublino III, lo

Criteri e meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale

Stato membro competente sarebbe liberato, secondo la Corte, dall'obbligo di prendere in carico l'interessato e la competenza sarebbe quindi trasferita al primo Stato membro.

**Sentenza del 19 marzo 2019 (Grande Sezione), Jawo (C-163/17, [EU:C:2019:218](#))** <sup>27</sup>

*«Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Sistema di Dublino – Regolamento (UE) n. 604/2013 – Trasferimento del richiedente asilo verso lo Stato membro competente per l'esame della domanda di protezione internazionale – Nozione di “fuga” – Modalità di proroga del termine di trasferimento – Articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Grave rischio di trattamento inumano o degradante al termine della procedura di asilo – Condizioni di vita dei beneficiari di protezione internazionale nel suddetto Stato membro»*

Un cittadino gambiano, entrato nell'Unione europea attraverso l'Italia, aveva ivi depositato una domanda di asilo prima di recarsi in Germania, dove aveva presentato un'altra domanda. Dopo aver richiesto alle autorità italiane la ripresa in carico dell'interessato, le autorità tedesche avevano respinto la sua domanda di asilo e avevano disposto il suo allontanamento verso l'Italia. Un primo tentativo di trasferimento non era riuscito a causa dell'assenza del richiedente dalla struttura di accoglienza assegnatagli. Le autorità tedesche, ritenendo pertanto che questi fosse fuggito, avevano informato le autorità italiane dell'impossibilità di procedere al trasferimento e della proroga del termine, in conformità all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento Dublino III. Tale articolo prevede che il termine per procedere al trasferimento sia di sei mesi, ma che possa essere prorogato fino a un massimo di diciotto mesi qualora il richiedente sia fuggito. Successivamente, l'interessato aveva affermato di essersi recato a trovare un amico e di non essere stato a conoscenza del fatto di dover avvisare in caso di assenza. Parallelamente, egli aveva proposto un ricorso avverso la decisione di trasferimento e, a seguito del suo rigetto, lo stesso ha interposto appello dinanzi al giudice del rinvio. Nell'ambito di tale appello, egli ha sostenuto che, poiché non era fuggito, le autorità tedesche non erano legittimate a prorogare il termine per il suo trasferimento verso l'Italia. Egli ha parimenti fatto valere l'esistenza, in Italia, di carenze sistemiche in materia di asilo, le quali avrebbero ostato al suo trasferimento verso tale Stato.

Il giudice del rinvio chiedeva alla Corte di pronunciarsi, segnatamente, sulla legittimità di un siffatto trasferimento allorché sussista il rischio che l'interessato sia sottoposto ad un trattamento inumano o degradante all'esito della procedura d'asilo, a causa delle condizioni di vita dei beneficiari di protezione internazionale nello Stato membro di regola competente per l'esame della sua domanda.

A tal proposito, la Corte ha dichiarato che, benché l'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento Dublino III contempli soltanto la situazione all'origine della [sentenza del 21 dicembre 2011, N. S. e a. \(C-411/10 e C-493/10, EU:C:2011:865\)](#), nella quale tale rischio

---

<sup>27</sup> Sentenza trattata anche nella sezione II.3., intitolata «Termine di trasferimento».

Criteri e meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale

risultava da carenze sistemiche nella procedura di asilo, un trasferimento è tuttavia escluso qualora esistano motivi seri e comprovati di credere che un siffatto rischio venga corso, o al momento stesso del trasferimento, o durante la procedura di asilo ovvero all'esito di quest'ultima. La Corte ha precisato che l'esistenza delle carenze allegare deve essere valutata, dal giudice nazionale investito di un ricorso avverso una decisione di trasferimento, sulla base di elementi oggettivi, attendibili, precisi e opportunamente aggiornati e in considerazione del livello di tutela dei diritti fondamentali garantito dal diritto dell'Unione.

Inoltre, la Corte ha precisato che tali carenze devono raggiungere una soglia particolarmente elevata di gravità. Per quanto attiene alle condizioni di vita dei beneficiari della protezione internazionale, tale soglia sarebbe raggiunta qualora l'indifferenza delle autorità nazionali comporti che una persona si venga a trovare, indipendentemente dalla sua volontà e dalle sue scelte personali, in una situazione di estrema privazione materiale che non le consenta di far fronte ai suoi bisogni più elementari, e che pregiudichi la sua salute fisica o psichica o la sua dignità umana. Per contro, il fatto che le forme di solidarietà delle strutture familiari alle quali ricorrono i cittadini dello Stato membro interessato per colmare le lacune del sistema sociale generalmente mancano nel caso dei beneficiari di protezione internazionale non può essere sufficiente per constatare che il richiedente potrebbe, in caso di trasferimento verso tale Stato membro, ritrovarsi in una siffatta situazione. Analogamente, l'esistenza di carenze nell'attuazione di programmi di integrazione di tali beneficiari è insufficiente a giustificare una siffatta constatazione. In ogni caso, la mera circostanza che la protezione sociale e/o le condizioni di vita siano più favorevoli nello Stato membro richiedente rispetto allo Stato membro di regola competente per l'esame della domanda non è idonea a concludere per l'esistenza di un rischio di un trattamento inumano o degradante nel secondo Stato membro.

***Sentenza del 29 febbraio 2024 (Quarta Sezione), Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Fiducia reciproca in caso di trasferimento) (C-392/22, [EU:C:2024:195](#))***

*«Rinvio pregiudiziale – Politica comune in materia di asilo e di immigrazione – Domanda di protezione internazionale – Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Articolo 4 – Rischi di trattamento inumano o degradante – Criteri e meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame della domanda di protezione internazionale – Regolamento (UE) n. 604/2013 – Articolo 3, paragrafo 2 – Portata degli obblighi dello Stato membro che ha sollecitato la ripresa in carico del richiedente da parte dello Stato membro competente e che intende procedere al trasferimento del richiedente verso quest'ultimo Stato membro – Principio di fiducia reciproca – Mezzi e livello di prova del rischio reale di trattamento inumano o degradante, risultante da carenze sistemiche – Pratiche di respingimento sommario (pushback) verso un paese terzo e di trattenimento ai valichi di frontiera»*

Adita in via pregiudiziale dal rechtbank Den Haag, zittingsplaats's-Hertogenbosch (Tribunale de L'Aia, sede di 's-Hertogenbosch, Paesi Bassi), la Corte si è pronunciata sulla

Criteri e meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale

portata degli obblighi dello Stato membro che sollecita la ripresa in carico del richiedente protezione internazionale da parte dello Stato membro competente per l'esame di tale domanda nella situazione in cui quest'ultimo Stato abbia proceduto a pratiche quali il respingimento sommario («pushback») e il trattenimento ai valichi di frontiera.

Il 9 novembre 2021 X, un cittadino siriano, ha presentato una domanda di protezione internazionale in Polonia. Egli è poi entrato, il 21 novembre 2021, nei Paesi Bassi, dove, il giorno successivo, ha presentato una nuova domanda di protezione internazionale. Il 1° febbraio 2022 la Polonia ha accolto la richiesta dei Paesi Bassi di riprendere in carico X, conformemente alle disposizioni del regolamento Dublino III. Successivamente, con decisione del 20 aprile 2022, lo Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Segretario di Stato alla Giustizia e alla Sicurezza, Paesi Bassi) ha dato atto di non prendere in esame la domanda di protezione internazionale presentata da X nei Paesi Bassi, con la motivazione che la Polonia era competente per l'esame di tale domanda, e ha respinto gli argomenti addotti da X per opporsi al suo trasferimento.

X ha adito il giudice del rinvio con un ricorso avverso tale decisione, volto ad ottenere il divieto del suo trasferimento verso la Polonia, sostenendo, in particolare, che le autorità polacche avevano violato i suoi diritti fondamentali. Secondo le sue affermazioni, da un lato, egli, dopo il suo ingresso nel territorio polacco, sarebbe stato sottoposto in tre occasioni a un respingimento sommario verso la Bielorussia. D'altro lato, egli sarebbe stato trattenuto per circa una settimana nel centro delle guardie di frontiera, luogo questo in cui sarebbe stato sottoposto a gravi maltrattamenti, in particolare a causa della mancanza di cibo e di qualsiasi controllo medico. X afferma di temere che i suoi diritti fondamentali vengano nuovamente violati se venisse trasferito in Polonia.

Il giudice del rinvio ha ritenuto che informazioni oggettive, affidabili, precise e appropriatamente aggiornate dimostrassero che la Polonia viola in maniera sistematica, da diversi anni, vari diritti fondamentali dei cittadini di paesi terzi procedendo a respingimenti sommari, regolarmente accompagnati da un uso della violenza, e detenendo sistematicamente e in condizioni qualificate come «spaventose» i cittadini di paesi terzi che entrano illegalmente nel suo territorio.

In tali circostanze, esso ha interrogato la Corte, in sostanza, sulla questione se il fatto che lo Stato membro competente per l'esame della domanda di protezione internazionale di un cittadino di un paese terzo proceda, nei confronti di tali cittadini che cercano di presentare una siffatta domanda alla sua frontiera, a respingimenti sommari nonché a trattenimenti nei suoi valichi di frontiera osti al trasferimento di tale cittadino verso detto Stato membro. Esso ha altresì chiesto alla Corte indicazioni quanto alla valutazione dell'esistenza del rischio per tale cittadino di essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti.

La Corte ha confermato, anzitutto, che pratiche di respingimento sommario e misure di trattenimento ai valichi di frontiera, come quelle constatate nel caso di specie dal giudice

Criteri e meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale

del rinvio, sono incompatibili con il diritto dell'Unione e costituiscono gravi carenze nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti. Infatti, da un lato, la pratica di respingimento sommario viola l'articolo 6 della direttiva 2013/32, che costituisce uno dei fondamenti del sistema europeo comune di asilo. Dall'altro lato, essa può ledere il principio di non-refoulement, garantito, in quanto diritto fondamentale, all'articolo 18 della Carta, in combinato disposto con l'articolo 33 della Convenzione di Ginevra<sup>28</sup>, nonché all'articolo 19, paragrafo 2, della Carta. Quanto alla pratica di trattenimento ai valichi di frontiera, il considerando 15 della direttiva 2013/33, al pari del considerando 20 del regolamento Dublino III, ricordano il principio secondo cui nessuno può essere trattenuto per il solo fatto di chiedere protezione internazionale.

Tuttavia, il fatto che lo Stato membro competente per l'esame della domanda di protezione internazionale di un cittadino di un paese terzo abbia proceduto a respingimenti sommari nonché a trattenimenti ai suoi valichi di frontiera non osta, di per sé, al trasferimento di detto cittadino verso tale Stato membro. Infatti, affinché tale trasferimento sia escluso, le carenze constatate devono soddisfare le due condizioni cumulative enunciate all'articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento Dublino III, secondo il quale solo le carenze «sistemiche» che «implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'articolo 4 della [Carta]» rendono impossibile un siffatto trasferimento. Ne consegue, da un lato, che le carenze constatate devono riguardare, in generale, la procedura di asilo e le condizioni di accoglienza applicabili ai richiedenti protezione internazionale o, quanto meno, a taluni gruppi di tali richiedenti protezione internazionale considerati nel loro insieme. Dall'altro lato, è necessario che sussistano seri e comprovati motivi di ritenere che il cittadino di un paese terzo interessato potrebbe incorrere, al momento del trasferimento o in seguito ad esso, nel rischio reale di essere sottoposto alle pratiche summenzionate e che queste ultime siano atte a porlo in una situazione di estrema deprivazione materiale, di gravità tale da poter essere assimilata a un trattamento inumano o degradante, vietato dall'articolo 4 della Carta.

Per quanto riguarda il livello e il regime probatorio che consentono di far scattare l'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento Dublino III, occorre, in assenza di precisazioni particolari in tale disposizione, fare riferimento alle disposizioni generali e all'impianto sistematico di tale regolamento. Ne consegue che, in primo luogo, lo Stato membro che intende trasferire un richiedente protezione internazionale verso lo Stato membro competente deve, prima di poter procedere a tale trasferimento, prendere in considerazione tutte le informazioni fornitegli da detto richiedente, in particolare per quanto riguarda l'eventuale esistenza di un rischio reale di essere sottoposto, al momento di tale trasferimento o in seguito ad esso, a un trattamento inumano o degradante, ai sensi dell'articolo 4 della Carta. In secondo luogo, lo Stato membro che ha sollecitato la ripresa in carico di un richiedente protezione

---

<sup>28</sup> Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 sullo status dei rifugiati, integrata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967.

Criteri e meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale

internazionale deve cooperare all'accertamento dei fatti valutando l'effettiva sussistenza di tale rischio, sulla base di elementi oggettivi, attendibili, precisi e opportunamente aggiornati, e in considerazione del livello di protezione dei diritti fondamentali garantito dal diritto dell'Unione, se del caso tenendo conto, di propria iniziativa, delle informazioni pertinenti che esso non può ignorare riguardo a eventuali carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale nello Stato membro competente. In terzo luogo, qualora vi siano motivi seri e comprovati di ritenere che, in caso di trasferimento, esista un rischio reale di trattamento contrario all'articolo 4 della Carta, tale Stato membro deve astenersi dal procedere a detto trasferimento. In una siffatta ipotesi, lo Stato membro incaricato della determinazione dello Stato membro competente deve proseguire l'esame dei criteri enunciati al capo III del regolamento Dublino III al fine di stabilire se un altro Stato membro possa essere designato come competente.

Ciò posto, lo Stato membro che intende procedere al trasferimento può cercare di ottenere dallo Stato membro competente garanzie individuali che siano sufficienti ad escludere il rischio reale di trattamenti inumani o degradanti in caso di trasferimento e, qualora tali garanzie siano fornite e appaiano al contempo attendibili e sufficienti ad escludere qualsiasi rischio reale di tali trattamenti, procedere al trasferimento.

## 2.2. Clausola discrezionale dello Stato membro interessato

In forza delle clausole discrezionali previste all'articolo 3, paragrafo, 2 del regolamento Dublino II e successivamente all'articolo 17 del regolamento Dublino III, ciascuno Stato membro può esaminare una domanda d'asilo presentatagli da un cittadino di un paese terzo anche se tale esame non gli compete in base ai criteri stabiliti in tali regolamenti.

### *Sentenza del 30 maggio 2013 (Quarta Sezione), Halaf (C-528/11, [EU:C:2013:342](#))*

*«Asilo – Regolamento (CE) n. 343/2003 – Determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo – Articolo 3, paragrafo 2 – Potere discrezionale degli Stati membri – Ruolo dell'Alto Commissario delle Nazioni unite per i rifugiati – Obbligo degli Stati membri di invitare tale istituzione a presentare un parere – Insussistenza»*

Il sig. Halaf, un cittadino iracheno, ha depositato una domanda di asilo in Bulgaria. Essendo emerso da una ricerca nel sistema Eurodac che egli aveva già presentato in precedenza una domanda di asilo in Grecia, un'autorità bulgara ha chiesto alle autorità greche di riprenderlo in carico. In mancanza di risposta a detta richiesta entro il termine fissato dal regolamento Dublino II <sup>29</sup>, l'autorità bulgara ha ritenuto <sup>30</sup> che la Repubblica

<sup>29</sup> Articolo 20, paragrafo 1, lettera b), seconda frase, del regolamento Dublino II.

Criteri e meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale

ellenica avesse accettato la ripresa in carico del sig. Halaf e ne ha autorizzato il trasferimento verso la Grecia. Il sig. Halaf ha proposto ricorso dinanzi al giudice del rinvio chiedendogli di annullare quest'ultima decisione. Egli ha in particolare motivato tale ricorso richiamando l'appello lanciato dall'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati ai governi europei affinché cessino di rinviare i richiedenti asilo in Grecia.

Il giudice del rinvio si interrogava sulla possibilità di applicare l'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento Dublino II in tale contesto, tenendo conto del fatto che, nel caso del sig. Halaf, non ricorreva nessuna circostanza che consentisse l'applicazione della clausola umanitaria di cui all'articolo 15 del regolamento di cui trattasi.

La Corte ha dichiarato, anzitutto, che l'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento Dublino II consente a uno Stato membro, che non è quello individuato come Stato competente in base ai criteri enunciati al capo III di detto regolamento, di esaminare una domanda d'asilo anche in assenza delle circostanze che rendono applicabile la clausola umanitaria di cui all'articolo 15 di detto regolamento. Tale possibilità non dipende dal fatto che lo Stato membro competente in forza di detti criteri non abbia risposto a una domanda di ripresa in carico del richiedente asilo di cui trattasi. La Corte ha precisato poi che lo Stato membro in cui si trova il richiedente asilo non è tenuto, nel corso del procedimento di determinazione dello Stato membro competente, a chiedere il parere dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati qualora dagli atti di tale Ufficio emerga che lo Stato membro individuato come Stato competente in base ai criteri enunciati al capo III del regolamento Dublino II, viola le norme di diritto dell'Unione in materia di asilo.

***Sentenza del 16 febbraio 2017 (Quinta Sezione), C. K. e a. (C-578/16 PPU, [EU:C:2017:127](#))***<sup>31</sup>

*«Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia – Frontiere, asilo e immigrazione – Sistema di Dublino – Regolamento (UE) n. 604/2013 – Articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Trattamenti inumani o degradanti – Trasferimento di un richiedente asilo gravemente malato verso lo Stato competente per l'esame della sua domanda – Assenza di ragioni serie di ritenere che sussistano carenze sistemiche accertate in tale Stato membro – Obblighi imposti allo Stato membro che deve procedere al trasferimento»*

Una cittadina siriana e un cittadino egiziano erano entrati nel territorio dell'Unione europea mediante un visto rilasciato dalla Croazia, prima di depositare una domanda di asilo in Slovenia. Le autorità slovene avevano quindi inviato alle autorità croate una domanda intesa alla loro presa in carico, dato che la Croazia era lo Stato membro competente per l'esame delle loro domande di protezione internazionale, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento Dublino III. La Croazia ha accolto tale domanda. Tuttavia, poiché la cittadina siriana era incinta, si è dovuto posticipare il

<sup>30</sup> Sulla base dell'articolo 20, paragrafo 1, lettera c), di detto regolamento.

<sup>31</sup> Sentenza trattata anche nella sezione I.2.1., intitolata «Rischio di violazione dell'articolo 4 della Carta» (nella presente sezione viene affrontata unicamente la problematica della clausola discrezionale).

Criteri e meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale

trasferimento degli interessati sino alla nascita del figlio. Successivamente, gli interessati si sono opposti al loro trasferimento in Croazia facendo valere la circostanza che tale trasferimento avrebbe avuto conseguenze negative sullo stato di salute della cittadina siriana (che aveva avuto una gravidanza a rischio e che soffriva, dal parto, di difficoltà psichiatriche), tali da incidere anche sul benessere del neonato, nonché la circostanza che essi erano stati vittime di affermazioni e di atti di violenza di carattere razziale in Croazia.

In tale contesto, il giudice del rinvio chiedeva se, in circostanze nelle quali il trasferimento di un richiedente asilo, che presenti un disturbo mentale o fisico particolarmente grave, comporterebbe il rischio reale e acclarato di un deterioramento significativo e irrimediabile dello stato di salute dell'interessato, detto trasferimento costituisca un trattamento inumano e degradante, ai sensi di tale articolo e, nell'ipotesi affermativa, se lo Stato membro interessato sia tenuto ad applicare la «clausola discrezionale» prevista dall'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento Dublino III e ad esaminare direttamente la domanda di asilo in parola.

Per quanto attiene alla clausola discrezionale, la Corte ha affermato, anzitutto, che la questione dell'applicazione, da parte di uno Stato membro, di detta clausola non ricade nel contesto del solo diritto nazionale e dell'interpretazione che ne compie il giudice costituzionale di detto Stato membro, ma costituisce una questione di interpretazione del diritto dell'Unione, ai sensi dell'articolo 267 TFUE. Inoltre, la Corte ha dichiarato che, se lo Stato membro ritiene che lo stato di salute del richiedente asilo interessato non sia destinato a migliorare a breve termine, o che una sospensione di lunga durata della procedura rischi di aggravare lo stato dell'interessato, lo Stato membro richiedente può scegliere di esaminare esso stesso la domanda di quest'ultimo facendo uso della «clausola discrezionale». Ciò detto, l'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento Dublino III, letto alla luce dell'articolo 4 della Carta, non può essere interpretato, in una situazione come quella oggetto del procedimento principale, nel senso che implichi un obbligo in capo a detto Stato membro di farne quindi applicazione. Tuttavia, nell'ipotesi in cui lo stato di salute del richiedente asilo interessato non consentisse allo Stato membro richiedente di procedere al suo trasferimento entro la scadenza del termine di sei mesi previsto dall'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento Dublino III, lo Stato membro competente sarebbe liberato, secondo la Corte, dall'obbligo di prendere in carico l'interessato e la responsabilità sarebbe quindi trasferita al primo Stato membro.

***Sentenza del 23 gennaio 2019 (Prima Sezione), M. A. e a. (C-661/17, [EU:C:2019:53](#))***

*«Rinvio pregiudiziale – Politica d'asilo – Criteri e meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale – Regolamento (UE) n. 604/2013 – Clausole discrezionali – Criteri di valutazione»*

Il 10 gennaio 2017, l'International Protection Appeals Tribunal (IPAT, Irlanda) ha confermato una decisione del commissario per i rifugiati irlandese che raccomandava il

Criteri e meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale

trasferimento di S.A. e di M.A., e del loro figlio A.Z., verso il Regno Unito. Il commissario riteneva che il Regno Unito fosse il paese competente per la presa in carico delle domande di asilo presentate da S.A. e da M.A. sulla base del regolamento Dublino III. L'IPAT ha ritenuto di non essere competente ad esercitare la facoltà riconosciuta dalla clausola discrezionale prevista da detto regolamento secondo cui ciascuno Stato membro può decidere di procedere all'esame di una domanda di protezione internazionale che è presentata allo stesso, anche se tale esame non gli incombe in forza dei criteri di determinazione dello Stato membro competente.

Chiamato a pronunciarsi su un ricorso avverso la decisione dell'IPAT, il giudice del rinvio ha ritenuto che, per dirimere la controversia dinanzi ad esso pendente, occorreva determinare, previamente, le implicazioni che potrebbe avere il processo di recesso del Regno Unito dall'Unione per il sistema di Dublino. Esso ha pertanto sottoposto più questioni alla Corte di giustizia.

La Corte ha quindi ricordato, anzitutto, che la notifica da parte di uno Stato membro del proprio intento di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 TUE non ha l'effetto di sospendere l'applicazione del diritto dell'Unione in detto Stato membro e che, pertanto, tale diritto continua ad essere pienamente vigente in tale Stato fino al suo effettivo recesso dall'Unione.

Essa ha osservato poi come, dal disposto della clausola discrezionale prevista dal regolamento Dublino III, emerge chiaramente che detta clausola possiede natura facoltativa e non è peraltro assoggettata ad alcuna condizione particolare. La clausola di cui trattasi è intesa a consentire a ciascuno Stato membro di decidere in piena autonomia, in base a considerazioni di tipo politico, umanitario o pragmatico, di accettare di esaminare una domanda di protezione internazionale, anche se esso non è competente in base ai criteri stabiliti da detto regolamento. Tale rilievo è coerente con l'obiettivo di detta clausola, vale a dire salvaguardare le prerogative degli Stati membri nell'esercizio del diritto di concedere una protezione internazionale e con la giurisprudenza consolidata della Corte secondo cui le disposizioni facoltative riconoscono un ampio potere discrezionale agli Stati membri. La Corte ha ritenuto che la circostanza che uno Stato membro, nella specie il Regno Unito, individuato come competente ai sensi del regolamento Dublino III, abbia notificato il proprio intento di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 TUE non obbliga lo Stato membro che procede a tale determinazione, nella specie l'Irlanda, ad esaminare direttamente, in applicazione della clausola discrezionale, la domanda di protezione internazionale.

Inoltre, le disposizioni del regolamento Dublino III non impongono a uno Stato membro che non è competente, ai sensi dei criteri enunciati da detto regolamento, per l'esame di una domanda di protezione internazionale, di prendere in considerazione l'interesse superiore del minore e di esaminare direttamente questa domanda, in applicazione della clausola discrezionale prevista da detto regolamento. La Corte ha ritenuto, inoltre, che il regolamento non imponga di prevedere un ricorso avverso la decisione di non far uso della clausola discrezionale, posto che detta decisione potrà essere contestata in

Criteri e meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale

sede di ricorso avverso la decisione di trasferimento. Infine, la Corte ha constatato che, in assenza di prova contraria, il regolamento Dublino III stabilisce una presunzione secondo la quale è nell'interesse superiore del minore considerare la sua situazione come indissociabile da quella dei suoi genitori.

### **3. Assenza di una decisione esplicita sulla determinazione dello Stato membro competente**

***Sentenza del 4 ottobre 2018 (Grande Sezione), Fathi (C-56/17, [EU:C:2018:803](#))***

*«Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia – Frontiere, asilo e immigrazione – Regolamento (UE) n. 604/2013 – Articolo 3 – Determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo – Esame di una domanda di protezione internazionale senza decisione esplicita in merito alla determinazione dello Stato membro competente per l'esame – Direttiva 2011/95/UE – Articoli 9 e 10 – Motivi di persecuzione fondati sulla religione – Prova – Legislazione iraniana sull'apostasia – Direttiva 2013/32/UE – Articolo 46, paragrafo 3 – Ricorso effettivo»*

Nella specie, un cittadino iraniano di origine curda aveva presentato una domanda di protezione internazionale presso l'Agenzia nazionale per i rifugiati in Bulgaria, fondata sulla persecuzione di cui sarebbe stato vittima da parte delle autorità iraniane per motivi religiosi e, in particolare, per via della sua conversione al cristianesimo. L'autorità bulgara competente aveva proceduto all'esame del merito di tale domanda in mancanza di adozione di una decisione esplicita in seguito alla procedura di determinazione dello Stato membro competente. La domanda in questione era stata respinta in quanto infondata da detta autorità, con la motivazione che il racconto del richiedente conteneva contraddizioni sostanziali e che non erano state dimostrate né l'esistenza di una persecuzione o di un potenziale rischio di persecuzione né quella di un rischio di pena di morte.

In tale contesto, il giudice del rinvio chiedeva alla Corte se, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, l'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento Dublino III debba essere interpretato nel senso che osta a che le autorità di uno Stato membro procedano all'esame del merito di una domanda di protezione internazionale, ai sensi dell'articolo 2, lettera d), del medesimo regolamento, in mancanza di una decisione esplicita delle stesse autorità che stabilisca, sulla base dei criteri previsti dal regolamento in parola, che la competenza a effettuare un simile esame incombeva a tale Stato membro.

A tal proposito, La Corte ha ritenuto, anzitutto, che l'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento Dublino III deve essere interpretato nel senso che non osta a che le

Criteri e meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale

autorità di uno Stato membro procedano all'esame del merito di una domanda di protezione internazionale, ai sensi dell'articolo 2, lettera d), del medesimo regolamento, in mancanza di una decisione esplicita che stabilisca, sulla base dei criteri previsti dal regolamento succitato, che la competenza a effettuare un simile esame incombeva a tale Stato membro. La Corte ha inoltre dichiarato che l'articolo 46, paragrafo 3, della direttiva «Procedure» deve essere interpretato nel senso che, nell'ambito di un ricorso proposto da un richiedente protezione internazionale avverso una decisione di ritenere infondata la sua domanda di protezione internazionale, il giudice competente di uno Stato membro non è tenuto a verificare d'ufficio se i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame della domanda in questione, quali previsti dal regolamento Dublino III, siano stati correttamente applicati dalle autorità che hanno proceduto a detto esame.

#### **4. Ricollocazione – Meccanismo di deroga temporanea al meccanismo di Dublino**

***Sentenza del 6 settembre 2017, Slovacchia e Ungheria/Consiglio (C-643/15 e C-647/15, EU:C:2017:631)***

*«Ricorso di annullamento – Decisione (UE) 2015/1601 – Misure temporanee in materia di protezione internazionale a beneficio della Repubblica ellenica e della Repubblica italiana – Situazione di emergenza caratterizzata da un afflusso improvviso di cittadini di paesi terzi nel territorio di alcuni Stati membri – Ricollocazione di tali cittadini nel territorio degli altri Stati membri – Quote di ricollocazione – Articolo 78, paragrafo 3, TFUE – Base giuridica – Presupposti di applicazione – Nozione di “atto legislativo” – Articolo 289, paragrafo 3, TFUE – Carattere obbligatorio per il Consiglio dell'Unione europea di conclusioni adottate dal Consiglio europeo – Articolo 15, paragrafo 1, TUE e articolo 68 TFUE – Forme sostanziali – Modificazione della proposta della Commissione europea – Requisiti di una nuova consultazione del Parlamento europeo e di un voto unanime in seno al Consiglio dell'Unione europea – Articolo 293 TFUE – Principi di certezza del diritto e di proporzionalità»*

In risposta alla crisi migratoria che ha colpito l'Europa nel corso dell'estate 2015, il Consiglio dell'Unione europea ha adottato una decisione <sup>32</sup>, al fine di aiutare l'Italia e la Grecia a far fronte all'afflusso massiccio di migranti. Tale decisione prevede la ricollocazione, a partire da questi due Stati membri e su un periodo di due anni, di 120 000 persone in evidente bisogno di protezione internazionale, verso gli altri Stati membri dell'Unione.

La decisione impugnata è stata adottata sulla base dell'articolo 78, paragrafo 3, TFUE, il quale dispone: «[q]ualora uno o più Stati membri debbano affrontare una situazione di

---

<sup>32</sup> Decisione (UE) 2015/1601 del Consiglio, del 22 settembre 2015, che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia (GU 2015, L 248, pag. 80) (in prosieguo: la «decisione impugnata»).

Criteri e meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale

emergenza caratterizzata da un afflusso improvviso di cittadini di paesi terzi, il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare misure temporanee a beneficio dello Stato membro o degli Stati membri interessati. Esso delibera previa consultazione del Parlamento europeo».

La Slovacchia e l'Ungheria, che, come la Repubblica ceca e la Romania, hanno votato all'interno del Consiglio contro l'adozione di detta decisione<sup>33</sup>, ne chiedevano alla Corte di giustizia l'annullamento invocando, da un lato, motivi volti a dimostrare che la sua adozione è viziata da errori di carattere procedurale o legati alla scelta di una base giuridica inappropriata e, dall'altro, eccependo che essa non è idonea a rispondere alla crisi migratoria, né necessaria a tal fine.

La Corte ha respinto *in toto* i ricorsi proposti dalla Slovacchia e dall'Ungheria.

La Corte ha anzitutto respinto l'argomento secondo cui avrebbe dovuto trovare applicazione la procedura legislativa<sup>34</sup> in ragione del fatto che l'articolo 78, paragrafo 3, TFUE prevede, in caso di adozione di una misura fondata su tale disposizione, la consultazione del Parlamento europeo. A tal proposito, la Corte ha constatato che la procedura legislativa può essere applicata solo nel caso in cui una disposizione dei Trattati si riferisce ad essa esplicitamente. Orbene, l'articolo 78, paragrafo 3, TFUE non contiene alcun espresso riferimento alla procedura legislativa cosicché la decisione impugnata ha potuto essere adottata nell'ambito di una procedura non legislativa e costituisce pertanto un atto non legislativo.

Nello stesso contesto, la Corte ha dichiarato che l'articolo 78, paragrafo 3, TFUE permette alle istituzioni dell'Unione di adottare tutte le misure temporanee necessarie per rispondere in modo effettivo e rapido a una situazione di emergenza caratterizzata da un afflusso improvviso di sfollati. Tali misure possono altresì derogare ad atti legislativi a condizione, segnatamente, che esse siano circoscritte sotto il profilo del loro ambito di applicazione sia sostanziale che temporale e che non abbiano né per oggetto, né per effetto di sostituire o di modificare in modo permanente tali atti, condizioni che sono soddisfatte nel caso di specie.

La Corte ha precisato, inoltre, che, poiché la decisione impugnata rappresenta un atto non legislativo, la sua adozione non era assoggettata ai requisiti riguardanti la partecipazione dei parlamenti nazionali e il carattere pubblico delle deliberazioni e dei voti all'interno del Consiglio (applicandosi siffatti requisiti soltanto agli atti legislativi).

La Corte ha poi osservato che l'ambito di applicazione *ratione temporis* della decisione impugnata (vale a dire dal 25 settembre 2015 al 26 settembre 2017) è delimitato in maniera precisa, cosicché il suo carattere provvisorio non può essere messo in discussione.

---

<sup>33</sup> La Finlandia si è astenuta dal voto, mentre gli altri Stati membri hanno votato a favore dell'adozione della decisione.

<sup>34</sup> Procedura legislativa ordinaria o procedura legislativa speciale previste dall'articolo 289 TFUE.

Criteri e meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale

Inoltre, la Corte ha dichiarato che le conclusioni del Consiglio europeo del 25 e del 26 giugno 2015, secondo cui gli Stati membri devono decidere «per consenso» in ordine alla distribuzione di persone in evidente bisogno di protezione internazionale «rispecchiando le situazioni specifiche degli Stati membri», non potevano impedire l'adozione della decisione impugnata. Infatti, tali conclusioni si riferivano a un altro progetto di ricollocazione volto, in risposta all'afflusso di migranti rilevato nel corso dei primi sei mesi del 2015, a ripartire 40 000 persone tra gli Stati membri. Tale progetto è stato oggetto della decisione 2015/1523<sup>35</sup> e non della decisione contestata nel caso di specie. La Corte ha aggiunto che il Consiglio europeo non può in nessun caso modificare le regole di voto previste dai Trattati.

Inoltre, la Corte ha constatato che, benché siano state apportate modifiche sostanziali alla proposta di decisione iniziale della Commissione, in particolare quelle volte a dare attuazione alla domanda dell'Ungheria di non figurare nell'elenco degli Stati membri beneficiari del meccanismo di ricollocazione<sup>36</sup> e che qualifica detto paese come Stato membro di ricollocazione, il Parlamento è stato debitamente informato di tali modifiche prima dell'adozione della sua risoluzione del 17 settembre 2015, il che gli ha consentito di tenerne conto in detta risoluzione. A tal proposito, la Corte sottolinea che le altre modifiche apportate dopo tale data non hanno inciso sulla sostanza stessa della proposta della Commissione.

Inoltre, la Corte ha dichiarato che il Consiglio non era tenuto ad adottare la decisione impugnata all'unanimità anche se, in vista dell'adozione delle succitate modifiche, si è dovuto discostare dalla proposta iniziale della Commissione. Infatti, la Corte constata che la proposta modificata è stata approvata dalla Commissione tramite due dei suoi membri autorizzati a tal fine dal collegio.

Inoltre, la Corte ha ritenuto che il meccanismo di ricollocazione previsto dalla decisione impugnata non costituisce una misura manifestamente inadatta a conseguire il suo obiettivo, vale a dire aiutare la Grecia e l'Italia a far fronte alle conseguenze della crisi migratoria del 2015.

A tal proposito, la Corte ha ritenuto che la validità della decisione non possa essere rimessa in discussione sulla base di valutazioni retrospettive riguardanti il suo grado di efficacia. Infatti, quando il legislatore dell'Unione deve valutare gli effetti futuri di una nuova normativa, la sua valutazione può essere censurata solo qualora appaia manifestamente erronea alla luce degli elementi di cui esso disponeva al momento dell'adozione di detta normativa. Orbene, così non è nel caso di specie, posto che il Consiglio ha proceduto, sulla base di un esame dettagliato dei dati statistici disponibili

---

<sup>35</sup> Decisione (UE) 2015/1523 del Consiglio, del 14 settembre 2015, che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia (GU 2015, L 239, pag. 146).

<sup>36</sup> L'Ungheria sostiene di aver rifiutato la qualifica di Stato membro beneficiario del meccanismo di ricollocazione per evitare di essere considerata come lo Stato membro competente per l'esame di domande di asilo che avrebbero dovuto essere introdotte nello Stato membro dal quale i migranti sono effettivamente entrati nel territorio dell'Unione.

Criteri e meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale

all'epoca, ad un'analisi oggettiva degli effetti di tale misura rispetto alla situazione di emergenza in questione.

***Sentenza del 2 aprile 2020, Commissione/Polonia, Commissione/Ungheria, Commissione/Repubblica ceca (Meccanismo temporaneo di ricollocazione di richiedenti protezione internazionale) (C-715/17, C-718/17 e C-719/17, [EU:C:2020:257](#))***

*«Inadempimento di uno Stato – Decisioni (UE) 2015/1523 e (UE) 2015/1601 – Articolo 5, paragrafi 2 e da 4 a 11, di ciascuna di tali decisioni – Misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio della Repubblica ellenica e della Repubblica italiana – Situazione di emergenza caratterizzata da un afflusso improvviso di cittadini di paesi terzi nel territorio di alcuni Stati membri – Ricollocazione di tali cittadini nel territorio degli altri Stati membri – Procedura di ricollocazione – Obbligo per gli Stati membri di indicare a intervalli regolari, e almeno ogni tre mesi, il numero di richiedenti protezione internazionale che sono in grado di ricollocare rapidamente nel loro territorio – Conseguenti obblighi che portano all'effettiva ricollocazione – Interessi degli Stati membri connessi alla sicurezza nazionale e all'ordine pubblico – Possibilità per uno Stato membro di invocare l'articolo 72 TFUE per non applicare atti di diritto dell'Unione obbligatori»*

La Corte ha accolto i ricorsi per inadempimento presentati dalla Commissione contro la Polonia, l'Ungheria e la Repubblica ceca, diretti a far dichiarare che, non avendo indicato a intervalli regolari, e almeno ogni tre mesi, un numero adeguato di richiedenti protezione internazionale che essi erano in grado di ricollocare rapidamente nel loro rispettivo territorio e non avendo, di conseguenza, ottemperato ai loro ulteriori obblighi di ricollocazione, tali Stati membri erano venuti meno agli obblighi ad essi incombenti in forza del diritto dell'Unione. Da un lato, la Corte ha concluso nel senso dell'esistenza di un inadempimento, in relazione ai tre Stati membri interessati, di una decisione che il Consiglio aveva adottato in vista della ricollocazione, su base obbligatoria, a partire dalla Grecia e dall'Italia, di 120 000 richiedenti protezione internazionale verso gli altri Stati membri dell'Unione<sup>37</sup>. Dall'altro, la Corte ha constatato che la Polonia e la Repubblica ceca erano parimenti venute meno agli obblighi ad esse incombenti in forza di una decisione anteriore che il Consiglio aveva adottato in vista della ricollocazione, su base volontaria, a partire dalla Grecia e dall'Italia, di 40 000 richiedenti protezione internazionale verso gli altri Stati membri dell'Unione<sup>38</sup>. L'Ungheria, dal canto suo, non era vincolata dalle misure relative alla ricollocazione previste da quest'ultima decisione.

Nel settembre del 2015, alla luce della situazione di emergenza connessa all'arrivo dei cittadini di paesi terzi in Grecia e in Italia, il Consiglio ha adottato le summenzionate

---

<sup>37</sup> Decisione (UE) 2015/1601 del Consiglio, del 22 settembre 2015, che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia (GU 2015, L 248, pag. 80). La validità di detta decisione è stata oggetto della sentenza del 6 settembre 2017, Slovacchia e Ungheria/Consiglio (C-643/15 e C-647/15, EU:C:2017:631); v. anche comunicato stampa n. 91/17.

<sup>38</sup> Decisione (UE) 2015/1523 del Consiglio, del 14 settembre 2015, che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia (GU 2015, L 239, pag. 146).

Criteri e meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale

decisioni (in prosieguo: le «decisioni di ricollocazione»). In applicazione di tali decisioni <sup>39</sup>, nel dicembre del 2015, la Polonia aveva indicato che 100 persone potevano essere ricollocate rapidamente nel suo territorio. Essa non aveva tuttavia proceduto a siffatte ricollocazioni e non aveva assunto alcun impegno ulteriore di ricollocazione. L'Ungheria, da parte sua, non ha in alcun momento indicato un numero di persone che essa era in grado di ricollocare nel suo territorio in applicazione della decisione di ricollocazione che la vincolava e non ha proceduto ad alcuna ricollocazione. Infine, nel febbraio e nel maggio del 2016, la Repubblica ceca aveva indicato, in applicazione delle decisioni di ricollocazione <sup>40</sup>, un numero di 50 persone che potevano essere ricollocate nel suo territorio. Dodici persone erano state effettivamente ricollocate dalla Grecia, ma la Repubblica ceca non aveva assunto alcun impegno ulteriore di ricollocazione.

La Corte ha respinto innanzitutto l'argomento sollevato dai tre Stati membri interessati secondo il quale i ricorsi della Commissione sono irricevibili in quanto, in seguito alla scadenza del periodo di applicazione delle decisioni di ricollocazione, avvenuta, rispettivamente, il 17 e il 26 settembre 2017, essi non possono più porre rimedio agli inadempimenti adottati. A tal riguardo, la Corte ha ricordato che un ricorso per inadempimento è ricevibile se la Commissione si limita a chiedere di dichiarare l'esistenza dell'inadempimento dedotto, in particolare in situazioni, come quelle di cui alle presenti cause, nelle quali l'atto di diritto dell'Unione del quale si deduce la violazione ha definitivamente cessato di essere applicabile dopo la data di scadenza del termine fissato nel parere motivato, ossia il 23 agosto 2017. Inoltre, la constatazione di un inadempimento continua ad avere un interesse sostanziale, in particolare come fondamento della responsabilità eventualmente incombente ad uno Stato membro, in conseguenza del suo inadempimento, nei confronti di altri Stati membri, dell'Unione o di singoli.

Nel merito, la Polonia e l'Ungheria sostenevano segnatamente che esse avevano il diritto di omettere di applicare le decisioni di ricollocazione ai sensi dell'articolo 72 TFUE, secondo il quale le disposizioni del Trattato FUE relative allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, delle quali fa parte segnatamente la politica di asilo, non pregiudicano l'esercizio delle responsabilità che incombono agli Stati membri per il mantenimento dell'ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza interna. A tal riguardo, la Corte ha ritenuto che, poiché l'articolo 72 TFUE costituisce una disposizione derogatoria alle norme generali di diritto dell'Unione, esso debba essere interpretato restrittivamente. In tal senso, siffatto articolo non conferisce agli Stati membri il potere di derogare a disposizioni di diritto dell'Unione mediante il mero richiamo agli interessi connessi al mantenimento dell'ordine pubblico e alla salvaguardia della sicurezza interna, ma impone loro di dimostrare la necessità di avvalersi della deroga prevista da tale articolo al fine di esercitare le loro responsabilità in tali materie.

---

<sup>39</sup> Articolo 5, paragrafo 2, di ciascuna di tali decisioni.

<sup>40</sup> Articolo 5, paragrafo 2, di ciascuna di tali decisioni.

Criteri e meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale

In siffatto contesto, la Corte ha rilevato che, ai sensi delle decisioni di ricollocazione, occorre prendere in considerazione la sicurezza nazionale e l'ordine pubblico per tutta la durata della procedura di ricollocazione, fino al trasferimento effettivo del richiedente protezione internazionale. A detto riguardo, la Corte ha ritenuto che alle autorità competenti degli Stati membri di ricollocazione dovesse essere riconosciuto un ampio margine di discrezionalità allorché queste stabiliscono se esistano fondati motivi per ritenere che un cittadino di un paese terzo destinato a essere ricollocato costituisca un pericolo per la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico nel loro territorio. Su tale punto, la Corte ha indicato che la nozione di «pericolo per la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico» ai sensi delle decisioni di ricollocazione <sup>41</sup>, deve essere interpretata nel senso che copre le minacce sia attuali sia potenziali alla sicurezza nazionale o all'ordine pubblico. La Corte ha tuttavia precisato che, per invocare i suddetti motivi, dette autorità dovevano basarsi, al termine di un esame caso per caso, su elementi concordanti, oggettivi e precisi, che consentano di sospettare che il richiedente in questione rappresenti un pericolo attuale o potenziale. Di conseguenza, essa ha dichiarato che il meccanismo previsto da tali disposizioni ostava a che, nell'ambito della procedura di ricollocazione, uno Stato membro invocasse perentoriamente, ai soli fini di prevenzione generale e senza dimostrare un rapporto diretto con un caso individuale, l'articolo 72 TFUE per giustificare una sospensione, o perfino una cessazione, dell'attuazione degli obblighi ad esso incombenti in forza delle decisioni di ricollocazione.

Pronunciandosi poi sul motivo dedotto dalla Repubblica ceca relativamente al malfunzionamento del meccanismo di ricollocazione in questione, la Corte ha enunciato che, salvo consentire che venga arrecato pregiudizio all'obiettivo di solidarietà inerente alle decisioni di ricollocazione, nonché all'obbligatorietà di tali atti, non si può ammettere che uno Stato membro possa basarsi sulla sua valutazione unilaterale dell'asserita mancanza di efficacia, o dell'asserito malfunzionamento del meccanismo di ricollocazione istituito da detti atti, per sottrarsi a qualsiasi obbligo di ricollocazione a esso incombente in forza di questi stessi atti. Infine, ricordando il carattere obbligatorio, sin dalla loro adozione e durante il loro periodo di applicazione, delle decisioni di ricollocazione per la Repubblica ceca, la Corte ha indicato che tale Stato membro era tenuto a conformarsi agli obblighi di ricollocazione imposti da tali decisioni indipendentemente dalla fornitura di altri tipi di aiuti alla Repubblica ellenica e alla Repubblica italiana.

---

<sup>41</sup> Articolo 5, paragrafi 4 e 7, di ciascuna di tali decisioni.

Criteri e meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale

## II. Procedura di trasferimento verso lo Stato membro competente

### 1. Ripresa in carico in caso di rientro illegale in uno Stato membro che ha provveduto al trasferimento

*Sentenza del 25 gennaio 2018 (Terza Sezione), Hasan (C-360/16, [EU:C:2018:35](#))*

*«Rinvio pregiudiziale – Regolamento (UE) n. 604/2013 – Determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo – Modalità e termini per la formulazione di una richiesta di ripresa in carico – Rientro illegale di un cittadino di un paese terzo in uno Stato membro che ha operato un trasferimento – Articolo 24 – Procedura di ripresa in carico – Articolo 27 – Mezzo di ricorso – Portata del sindacato giurisdizionale – Circostanze successive al trasferimento»*

Il sig. Hasan ha presentato, nell'ottobre 2014, una domanda di asilo in Germania. Poiché da una ricerca nel sistema Eurodac è risultato che l'interessato aveva già chiesto protezione internazionale in Italia, l'Ufficio tedesco ha chiesto alle autorità italiane di riprendere in carico il sig. Hasan sulla base del regolamento Dublino III. Le autorità italiane non hanno risposto a tale richiesta di ripresa in carico. Nel gennaio 2015, l'Ufficio ha respinto in quanto irricevibile la domanda d'asilo presentata dal sig. Hasan, basandosi sul fatto che la Repubblica italiana era lo Stato membro competente per l'esame di tale domanda, e ha disposto il suo trasferimento verso l'Italia. Nell'agosto 2015 il sig. Hasan è stato trasferito verso l'Italia. Egli è tuttavia rientrato illegalmente in Germania nel corso dello stesso mese.

In tale contesto, il giudice del rinvio chiedeva alla Corte, in particolare, se gli articoli 23 e 24 del regolamento Dublino III debbano essere interpretati nel senso che, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, nella quale un cittadino di un paese terzo, dopo aver presentato una domanda di protezione internazionale in un primo Stato membro, è stato trasferito verso tale Stato membro a seguito del rigetto di una nuova domanda presentata presso un secondo Stato membro ed è poi tornato, senza titolo di soggiorno, nel territorio di quest'ultimo, detto cittadino può essere sottoposto a una procedura di ripresa in carico o se sia possibile procedere a un ulteriore trasferimento di tale persona verso il primo di tali Stati membri senza che venga seguita tale procedura.

La Corte ha constatato anzitutto che la procedura di cui all'articolo 24 del regolamento Dublino III può essere applicata a una persona, la quale, dopo aver depositato una domanda di protezione internazionale in uno Stato membro, rientri illegalmente nel territorio di un altro Stato membro senza presentarvi una nuova domanda di protezione internazionale. La circostanza che la persona di cui trattasi, nel corso di un primo

Criteri e meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale

soggiorno nel territorio del secondo di tali Stati membri, abbia già presentato una domanda di protezione internazionale che è stata respinta nell'ambito previsto dall'articolo 26, paragrafo 1, di tale regolamento, non può modificare detta analisi. Infatti, poiché la domanda di cui trattasi non è più in corso di esame in tale Stato membro, detta circostanza non può comportare che detta persona sia assimilata a una persona che ha presentato una nuova domanda di protezione internazionale, che dovrebbe essere respinta, in applicazione di detto articolo 26, paragrafo 1, prima che possa essere effettuato un trasferimento, o essere esaminata da detto Stato membro, conformemente all'articolo 23, paragrafo 3, del medesimo regolamento, in caso di ritardo nell'attuazione della procedura di ripresa in carico.

La Corte ha poi dichiarato che, nella misura in cui l'esecuzione del trasferimento non è idonea, in quanto tale, a stabilire in modo definitivo la competenza dello Stato membro nel quale la persona interessata è stata trasferita, un nuovo trasferimento non è ipotizzabile senza che la situazione di tale persona sia stata riesaminata al fine di verificare che, dopo il trasferimento di tale persona, la competenza non sia stata trasferita a un altro Stato membro. A questo proposito, la Corte ha sottolineato che un tale riesame della situazione dell'interessato può essere effettuato senza pregiudicare la realizzazione dell'obiettivo di celerità nel trattamento delle domande di protezione internazionale, poiché un riesame siffatto implica solo che siano presi in considerazione i cambiamenti intervenuti dall'adozione della prima decisione di trasferimento.

La Corte ne ha concluso che, in una situazione nella quale un cittadino di un paese terzo, dopo aver presentato una domanda di protezione internazionale in un primo Stato membro, è stato trasferito verso tale Stato membro a seguito del rigetto di una nuova domanda presentata presso un secondo Stato membro ed è poi tornato, senza titolo di soggiorno, nel territorio di quest'ultimo, detto cittadino può essere sottoposto a una procedura di ripresa in carico e che non è possibile procedere a un ulteriore trasferimento di tale persona verso il primo di tali Stati membri senza che venga seguita detta procedura.

## 2. Decisione di trasferimento anticipata

*Sentenza del 31 maggio 2018 (Seconda Sezione), Hassan (C-647/16, [EU:C:2018:368](#))*

*«Rinvio pregiudiziale – Regolamento (UE) n. 604/2013 – Determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno Stato membro da un cittadino di un paese terzo – Procedure di presa e di ripresa in carico – Articolo 26, paragrafo 1 – Adozione e notifica della decisione di trasferimento prima dell'accettazione della richiesta di ripresa in carico da parte dello Stato membro richiesto»*

Criteri e meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale

Dopo aver chiesto protezione internazionale in Germania, il sig. Hassan, cittadino iracheno, si è recato in Francia, dove è stato fermato. Le autorità francesi hanno quindi chiesto alle autorità tedesche di riprendere in carico il sig. Hassan, decidendo, lo stesso giorno, di trasferirlo verso la Germania. Le autorità francesi hanno infatti ritenuto, in applicazione del regolamento Dublino III, che la Germania fosse competente per il trattamento della domanda di protezione internazionale del sig. Hassan, poiché è in quel paese che quest'ultimo aveva presentato tale domanda. Il sig. Hassan ha impugnato dinanzi ai giudici francesi la decisione che disponeva il suo trasferimento verso la Germania. Egli allega, in particolare, che tale decisione non tiene conto del regolamento Dublino III, in quanto è stata adottata e gli è stata notificata prima che lo Stato membro richiesto (la Germania) avesse esplicitamente o implicitamente risposto alla richiesta di ripresa in carico delle autorità francesi.

Il giudice del rinvio chiedeva alla Corte se, in tale contesto, le autorità francesi potessero adottare una decisione di trasferimento nei confronti del sig. Hassan e notificargliela prima che la Germania avesse accettato esplicitamente o implicitamente detta ripresa in carico.

A tal proposito, la Corte ha dichiarato che emerge chiaramente dai termini, dalla genesi e dall'obiettivo del regolamento Dublino III che una decisione di trasferimento può essere adottata e notificata alla persona interessata solo dopo che lo Stato membro richiesto ha implicitamente o esplicitamente accettato di prendere o di riprendere in carico detta persona. In particolare, la Corte ha osservato che una persona come il sig. Hassan potrebbe essere costretta, prim'ancora che lo Stato membro richiesto abbia risposto alla richiesta di riprenderlo in carico, a proporre un ricorso avverso la decisione di trasferimento, benché un tale ricorso possa intervenire solo nel caso in cui lo Stato membro richiesto abbia risposto favorevolmente alla domanda di ripresa in carico. Peraltro, la portata del diritto a un ricorso effettivo riconosciuto all'interessato ne potrebbe uscire ridotta, giacché la decisione di trasferimento sarebbe fondata solo sugli elementi di prova e le circostanze indiziarie raccolti dallo Stato membro richiedente (nella specie, la Francia). Infine, ammettere che l'adozione e la notifica di una decisione di trasferimento possano intervenire anteriormente alla risposta dello Stato membro richiesto significherebbe, negli Stati membri che non prevedono la sospensione di una tale decisione prima della risposta da parte dello Stato membro richiesto, esporre l'interessato al rischio di un trasferimento verso tale Stato membro prim'ancora che quest'ultimo vi abbia in linea di principio acconsentito.

Criteri e meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale

### 3. Termine di trasferimento

*Sentenza del 29 gennaio 2009 (Quarta Sezione), Petrosian (C-19/08, [EU:C:2009:41](#))*

*«Diritto d'asilo – Regolamento (CE) n. 343/2003 – Ripresa in carico da parte di uno Stato membro di un richiedente asilo la cui domanda è stata respinta e che si trova in un altro Stato membro dove ha proposto una nuova domanda d'asilo – Dies a quo del termine di esecuzione del trasferimento del richiedente asilo – Procedura di trasferimento che costituisce oggetto di un ricorso che può avere effetto sospensivo»*

Dopo aver presentato una prima domanda di asilo in Francia, dove ne avevano subito il rigetto, i membri della famiglia Petrosian, di origine armena, hanno introdotto una domanda di asilo in Svezia. Le autorità svedesi hanno chiesto alle autorità francesi di riprendere in carico i membri di tale famiglia. Avendo le autorità francesi accettato la ripresa in carico, veniva deciso il trasferimento dei membri della famiglia verso la Francia, sulla base dell'articolo 20, paragrafo 1, lettera d), del regolamento Dublino II; tuttavia, la decisione che disponeva il trasferimento veniva impugnata più volte dagli interessati, con conseguente decorso del termine di sei mesi previsto dall'articolo 20, paragrafo 1, lettera d), del regolamento Dublino II<sup>42</sup>. Detto termine, che «decorre a partire dalla decisione sul ricorso o sulla revisione», si presume consenta allo Stato membro presso il quale è stata presentata la domanda di asilo di procedere al trasferimento, mentre la sua scadenza ha l'effetto di rendere competente questo stesso Stato.

In tale contesto, il giudice del rinvio ha chiesto alla Corte quale evento sia idoneo a far decorrere il termine di sei mesi e, più in particolare, se detto termine decorra già a partire dalla decisione giurisdizionale provvisoria che sospende l'esecuzione del procedimento di trasferimento o soltanto a decorrere dalla decisione giurisdizionale che statuisce sulla fondatezza del procedimento e che non può più ostacolare tale esecuzione.

La Corte ha, da un lato, ritenuto che la tutela giurisdizionale garantita dagli Stati membri, i cui giudici possono sospendere l'esecuzione di una decisione di trasferimento, permettendo così al richiedente asilo di contestare utilmente le decisioni di cui è oggetto, non deve essere sacrificata all'esigenza di celerità nel trattamento delle domande d'asilo. Infatti, gli Stati membri che hanno voluto istituire mezzi di impugnazione idonei a concludersi con decisioni dotate di effetto sospensivo nel contesto della procedura di trasferimento non possono, in nome del rispetto dell'esigenza di celerità, essere posti in una situazione meno favorevole di quella in cui si

---

<sup>42</sup> In forza di detta disposizione, il trasferimento di un richiedente asilo verso lo Stato membro che è tenuto a riammetterlo viene effettuato a partire da quando ciò è materialmente possibile e, al più tardi, entro sei mesi dall'accettazione della richiesta di presa in carico da parte di un altro Stato membro o della decisione su un ricorso o una revisione in caso di effetto sospensivo. In forza del paragrafo 2 dello stesso articolo, se il trasferimento non avviene entro tale termine di sei mesi, la competenza ricade sullo Stato membro nel quale è stata presentata la domanda d'asilo.

Criteri e meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale

trovano quegli Stati membri che non lo hanno considerato necessario. Pertanto, lo Stato membro che, nel contesto della procedura di trasferimento, abbia deciso di istituire mezzi di impugnazione eventualmente accompagnati da effetto sospensivo sarebbe posto in una situazione scomoda, in quanto, a meno che non riesca ad organizzare il trasferimento del richiedente asilo nel brevissimo periodo che separa la decisione del giudice di merito dalla scadenza del termine di esecuzione del trasferimento, detto Stato correrebbe il rischio di essere da ultimo designato come competente a trattare la domanda d'asilo. Ne consegue che l'interpretazione delle disposizioni dell'articolo 20, paragrafo 1, lettera d), del regolamento Dublino II non può portare alla conclusione che, in nome del rispetto del diritto comunitario, lo Stato richiedente debba ignorare l'effetto sospensivo della decisione giurisdizionale provvisoria adottata nell'ambito di un ricorso che si presta a tale effetto.

Per quanto attiene, dall'altro lato, al rispetto del principio di autonomia procedurale degli Stati membri, la Corte ha osservato che, qualora fosse accolta l'interpretazione dell'articolo 20, paragrafo 1, lettera d), del regolamento Dublino II secondo cui il termine di esecuzione del trasferimento decorre già a partire dalla decisione provvisoria dotata di effetto sospensivo, il giudice nazionale che volesse conciliare il rispetto di tale termine con quello di una decisione giurisdizionale provvisoria dotata di effetto sospensivo sarebbe indotto a dover statuire sulla fondatezza del procedimento di trasferimento anteriormente alla scadenza di tale termine, mediante una decisione che, per mancanza del tempo necessario concesso ai giudici, potrebbe non aver preso in considerazione in modo soddisfacente la complessità della controversia.

La Corte ha concluso che, qualora la normativa dello Stato membro richiedente preveda l'effetto sospensivo di un ricorso, il termine di esecuzione del trasferimento decorre non già a partire dalla decisione giurisdizionale provvisoria che sospende l'esecuzione del procedimento di trasferimento, bensì soltanto a partire dalla decisione giurisdizionale che statuisce sulla fondatezza del procedimento e che non può più ostacolare detta esecuzione.

***Sentenza del 19 marzo 2019 (Grande Sezione), Jawo (C-163/17, [EU:C:2019:218](#))***<sup>43</sup>

*«Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Sistema di Dublino – Regolamento (UE) n. 604/2013 – Trasferimento del richiedente asilo verso lo Stato membro competente per l'esame della domanda di protezione internazionale – Nozione di “fuga” – Modalità di proroga del termine di trasferimento – Articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Grave rischio di trattamento inumano o degradante al termine della procedura di asilo – Condizioni di vita dei beneficiari di protezione internazionale nel suddetto Stato membro»*

Un cittadino gambiano era entrato nell'Unione europea attraverso l'Italia e aveva ivi depositato una domanda di asilo prima di recarsi in Germania, dove aveva presentato

---

<sup>43</sup> Sentenza trattata anche nella sezione I.2.1., intitolata «Rischio di violazione dell'articolo 4 della Carta».

Criteri e meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale

un'altra domanda. Dopo aver richiesto alle autorità italiane la ripresa in carico dell'interessato, le autorità tedesche avevano respinto la sua domanda di asilo e avevano disposto il suo allontanamento verso l'Italia. Un primo tentativo di trasferimento non era riuscito a causa dell'assenza del richiedente dalla struttura di accoglienza assegnatagli. Le autorità tedesche, ritenendo pertanto che questi fosse fuggito, avevano informato le autorità italiane dell'impossibilità di procedere al trasferimento e della proroga del termine, in conformità all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento Dublino III. Tale articolo prevede che il termine per procedere al trasferimento sia di sei mesi, ma che possa essere prorogato fino a un massimo di diciotto mesi qualora il richiedente sia fuggito. Successivamente, l'interessato aveva affermato di essersi recato a trovare un amico e di non essere stato a conoscenza del fatto di dover avvisare in caso di assenza. Parallelamente, egli aveva proposto un ricorso avverso la decisione di trasferimento e, a seguito del suo rigetto, lo stesso ha interposto appello dinanzi al giudice del rinvio. Nell'ambito di tale appello, egli ha fatto valere che, poiché non era fuggito, le autorità tedesche non erano legittimate a prorogare il termine per il suo trasferimento verso l'Italia. Egli ha parimenti fatto valere l'esistenza, in Italia, di carenze sistemiche in materia di asilo, le quali osterebbero al suo trasferimento verso tale Stato.

Il giudice del rinvio chiedeva alla Corte, in particolare, quali condizioni devono ricorrere per potersi ritenere che un richiedente protezione internazionale è fuggito, cosicché il termine per il suo trasferimento verso lo Stato membro di regola competente per l'esame della sua domanda può essere prorogato.

A tal proposito, in primo luogo, la Corte ha precisato che la nozione di «fuga», ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento Dublino III implica, segnatamente, l'esistenza di un elemento intenzionale, cosicché tale disposizione si applica, in linea di principio, solo allorché il richiedente si sottragga deliberatamente alle autorità nazionali al fine di scongiurare il suo trasferimento. La Corte ha tuttavia aggiunto che, al fine di garantire l'effettivo funzionamento del regolamento Dublino III e di tenere conto delle notevoli difficoltà che dette autorità possono incontrare quanto alla produzione della prova circa le intenzioni del richiedente, si può presumere che questi sia fuggito quando il trasferimento non può essere eseguito in ragione del fatto che egli ha lasciato il luogo di residenza assegnatogli senza averne informato le autorità nazionali, e non ha chiesto, se del caso, una previa autorizzazione. Tuttavia, tale presunzione è applicabile solo se il richiedente sia stato debitamente informato dei suoi obblighi a tal riguardo, in conformità all'articolo 5 della direttiva 2013/33. Inoltre, il richiedente deve conservare la possibilità di dimostrare che il fatto di non aver avvisato le autorità competenti della sua assenza è giustificato da valide ragioni e non dall'intenzione di sottrarsi a tali autorità.

In secondo luogo, per quanto riguarda le modalità di proroga del termine di trasferimento, la Corte ha dichiarato che non era necessaria una concertazione preliminare fra lo Stato membro richiedente e lo Stato membro competente. Pertanto, al fine di prorogare tale termine a un massimo di diciotto mesi, è sufficiente che il primo

Criteri e meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale

Stato, prima della scadenza del termine di sei mesi, informi il secondo Stato del fatto che il richiedente è fuggito, specificando il nuovo termine di trasferimento.

### III. Portata del sindacato giurisdizionale sulla decisione di trasferimento

#### 1. Sindacato giurisdizionale limitato – Regolamento Dublino II

Nella sua giurisprudenza vertente sull'interpretazione del regolamento Dublino II, la Corte consentiva al richiedente asilo di contestare la scelta del criterio di uno Stato membro competente solo invocando l'esistenza di carenze sistemiche della procedura di asilo e delle condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo in detto Stato membro, che comporterebbero la violazione dei suoi diritti fondamentali, garantiti dall'articolo 4 della Carta.

*Sentenza del 10 dicembre 2013 (Grande Sezione), Abdullahi (C-394/12, [EU:C:2013:813](#))*

*«Rinvio pregiudiziale – Sistema europeo comune d'asilo – Regolamento (CE) n. 343/2003 – Determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo – Controllo del rispetto dei criteri di determinazione della competenza per l'esame della domanda d'asilo – Portata del sindacato giurisdizionale»*

La sig.ra Abdullahi, cittadina somala, che era arrivata in Austria con l'aiuto di trafficanti ed era stata ivi fermata nelle vicinanze della frontiera ungherese, ha presentato nell'agosto 2011, una domanda di protezione internazionale. Un'autorità austriaca competente ha presentato, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento Dublino II, una richiesta di presa in carico all'Ungheria che la accoglieva. L'autorità austriaca ha poi respinto in quanto irricevibile la domanda d'asilo della sig.ra Abdullahi in Austria e ha disposto il suo trasferimento verso l'Ungheria. Nel suo ricorso avverso detta decisione, la sig.ra Abdullahi sosteneva per la prima volta che lo Stato membro competente ad esaminare la sua domanda d'asilo non era l'Ungheria, bensì la Repubblica ellenica. Tuttavia, ella asseriva che quest'ultimo Stato membro non rispettava, per taluni aspetti, i diritti dell'uomo, e che pertanto spettava alle autorità austriache portare a buon fine l'esame della sua domanda d'asilo.

Nutrendo dei dubbi in merito all'accettazione della sua competenza da parte di uno Stato membro, il giudice del rinvio ha deciso di adire la Corte in via pregiudiziale. A tal proposito, essa ha osservato che il controllo della competenza dello Stato membro richiederebbe un obbligo di esame molto esteso, incompatibile con la necessaria rapidità della determinazione dello Stato membro competente. Inoltre, anche se il

Criteri e meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale

regolamento Dublino II prevede il diritto, per il richiedente asilo, di contestare il suo trasferimento, tale regolamento non fonderebbe un diritto a che una procedura d'asilo si svolga in un determinato Stato membro, a scelta del richiedente.

A tal riguardo, la Corte ha dichiarato che l'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento Dublino II dev'essere interpretato nel senso che laddove uno Stato membro abbia accettato la presa in carico di un richiedente asilo in applicazione del criterio di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento medesimo, vale a dire, quale Stato membro del primo ingresso del richiedente asilo nel territorio dell'Unione europea, tale richiedente può contestare la scelta di tale criterio soltanto deducendo l'esistenza di carenze sistemiche della procedura di asilo e delle condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo in tale Stato membro che costituiscano motivi seri e comprovati per credere che detto richiedente incorra in un rischio reale di subire trattamenti inumani o degradanti, ai sensi dell'articolo 4 della Carta.

## 2. Controllo giurisdizionale ampliato – Regolamento Dublino III

Questa evoluzione giurisprudenziale è riconducibile a un'importante modifica in materia di mezzi di impugnazione della decisione di trasferimento (v. la differenza tra l'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento Dublino II e l'articolo 27<sup>44</sup>, nonché il considerando 19 del regolamento Dublino III). Infatti, il richiedente protezione internazionale è stato coinvolto nel processo di determinazione dello Stato membro competente. Nel quadro di tale processo, il richiedente viene informato dei criteri di competenza e può fornire le informazioni che consentono la corretta applicazione di detti criteri.

Nelle sentenze qui di seguito presentate, la Corte ha pertanto ammesso che il richiedente può far valere l'errata applicazione di un criterio di competenza anche se non ne è conseguita una violazione dei suoi diritti fondamentali.

### 2.1. Mancato rispetto di disposizioni tecniche

*Sentenze del 7 giugno 2016 (Grande Sezione), Ghezelbash (C-63/15, [EU:C:2016:409](#)), e del 7 giugno 2016 (Grande Sezione), Karim (C-155/15, [EU:C:2016:410](#))*

*«Rinvio pregiudiziale – Regolamento (UE) n. 604/2013 – Determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo – Articolo 12 – Rilascio di titoli di soggiorno o di visti – Articolo 27 – Mezzo di impugnazione – Portata del sindacato giurisdizionale»*

---

<sup>44</sup> Ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento Dublino III, il richiedente protezione internazionale ha diritto a un ricorso effettivo avverso una decisione di trasferimento, o a una revisione della medesima, in fatto e in diritto, dinanzi a un organo giurisdizionale.

Criteri e meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale

*«Rinvio pregiudiziale – Regolamento (UE) n. 604/2013 – Determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo – Articolo 18 – Ripresa in carico di un richiedente asilo la cui domanda è in corso di esame – Articolo 19 – Cessazione delle competenze – Assenza dal territorio degli Stati membri per almeno tre mesi – Nuova procedura di determinazione dello Stato membro competente – Articolo 27 – Mezzo di impugnazione – Portata del sindacato giurisdizionale»*

Nella causa *Ghezelbash*, un cittadino iraniano aveva presentato alle autorità olandesi domanda di permesso di soggiorno temporaneo. Poiché una ricerca nel Sistema d'informazione visti dell'Unione europea (VIS) aveva rivelato che la rappresentanza diplomatica francese in Iran aveva rilasciato all'interessato un visto valido per un periodo determinato, il segretario di Stato olandese aveva chiesto alle autorità francesi di prendere in carico quest'ultimo, ai sensi del regolamento Dublino III. Esse avevano accolto tale richiesta. Tuttavia, in occasione di una seconda audizione da parte delle autorità olandesi, l'interessato aveva chiesto di produrre documenti originali volti a provare che egli era rientrato in Iran dopo essersi recato in Francia, il che, secondo il ricorrente, implicava che tale ultimo Stato membro non era competente per l'esame della sua domanda di asilo. Si poneva pertanto la questione se l'interessato avesse il diritto di contestare la competenza della Repubblica francese per l'esame della sua domanda di asilo dopo che tale Stato membro aveva accettato detta competenza.

In tale contesto, la Corte ha ritenuto che l'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento Dublino III, letto alla luce del considerando 19 di tale regolamento, debba essere interpretato nel senso che un richiedente asilo può invocare, nell'ambito di un ricorso proposto avverso una decisione di trasferimento adottata nei suoi confronti, l'errata applicazione di un criterio di competenza previsto da detto regolamento.

Nella causa *Karim*, un cittadino siriano aveva chiesto protezione internazionale in Svezia. Poiché una ricerca nel sistema «Eurodac» aveva rivelato che l'interessato aveva già chiesto tale protezione in Slovenia, il Migrationsverket (Ufficio dell'immigrazione, Svezia; in prosieguo: l'«Ufficio») aveva chiesto alle autorità slovene di riprendere in carico l'interessato, ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento Dublino III.

Le autorità slovene avevano accolto tale richiesta. L'Ufficio aveva allora informato tali autorità che l'interessato aveva sostenuto di essersi allontanato dal territorio degli Stati membri per più di tre mesi dopo la sua prima domanda d'asilo e che il suo passaporto presentava un visto d'ingresso in Libano. Poiché le autorità slovene avevano ribadito la loro accettazione della ripresa in carico richiesta, l'Ufficio aveva respinto la domanda di protezione internazionale dell'interessato. Tuttavia, quest'ultimo riteneva che la Slovenia non fosse lo Stato membro competente dell'esame della sua domanda di asilo.

La Corte ha così dichiarato, anzitutto, che l'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento Dublino III, in particolare il suo secondo comma, è applicabile a un cittadino di un paese terzo che, dopo aver presentato una prima domanda di asilo in uno Stato membro, dimostri di essersi allontanato dal territorio degli Stati membri per un periodo di almeno

Criteri e meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale

tre mesi, prima di presentare una nuova domanda di asilo in un altro Stato membro. Infatti, l'articolo 19, paragrafo 2, primo comma, del regolamento Dublino III prevede che, in linea di principio, gli obblighi di presa in carico e di ripresa in carico di un richiedente asilo, derivanti dall'articolo 18, paragrafo 1, di tale regolamento, vengono meno se lo Stato membro competente può dimostrare, quando gli viene chiesto di riprendere in carico un richiedente asilo, che quest'ultimo si è allontanato dal territorio degli Stati membri per almeno tre mesi. Tuttavia, l'articolo 19, paragrafo 2, secondo comma, di detto regolamento, precisa che la domanda presentata dopo tale periodo di assenza è considerata una nuova domanda e dà inizio a un nuovo procedimento di determinazione dello Stato membro competente. Ne discende che, in una situazione in cui un cittadino di un paese terzo, dopo aver presentato una prima domanda di asilo in uno Stato membro, si sia allontanato dal territorio degli Stati membri per un periodo di almeno tre mesi prima di presentare una nuova domanda di asilo in un altro Stato membro, l'articolo 19, paragrafo 2, di detto regolamento obbliga lo Stato membro nel quale è stata presentata la nuova domanda di asilo a espletare, conformemente alle regole fissate da tale regolamento, la procedura di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di tale nuova domanda.

La Corte ha poi considerato, come nella succitata [sentenza Ghezelbash](#), che l'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento Dublino III deve essere interpretato nel senso che un richiedente asilo può dedurre, nell'ambito di un ricorso presentato avverso una decisione di trasferimento adottata nei suoi confronti, la violazione della regola contenuta nell'articolo 19, paragrafo 2, secondo comma, di tale regolamento.

***Sentenza del 26 luglio 2017 (Grande Sezione), A. S. (C-490/16, [EU:C:2017:585](#))***<sup>45</sup>

*«Rinvio pregiudiziale – Regolamento (UE) n. 604/2013 – Determinazione dello Stato membro competente ad esaminare una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo – Arrivo di un numero eccezionalmente elevato di cittadini di paesi terzi intenzionati ad ottenere una protezione internazionale – Organizzazione dell'attraversamento della frontiera ad opera delle autorità di uno Stato membro ai fini del transito verso un altro Stato membro – Ingresso autorizzato in virtù di una deroga per ragioni umanitarie – Articolo 13 – Attraversamento irregolare di una frontiera esterna – Termine di dodici mesi a partire dall'attraversamento della frontiera – Articolo 27 – Mezzo di ricorso – Portata del sindacato giurisdizionale – Articolo 29 – Termine di sei mesi per eseguire il trasferimento – Calcolo dei termini – Proposizione di un ricorso – Effetto sospensivo»*

Nel 2016, A.S., un cittadino siriano, ha attraversato il confine tra la Croazia e la Serbia pur non possedendo un adeguato visto. Le autorità croate hanno organizzato il trasporto di tale persona sino alla frontiera croato-slovena allo scopo di aiutarla a recarsi in altri Stati membri al fine di presentare in questi ultimi una domanda di

---

<sup>45</sup> Sentenza trattata anche nella sezione I.1.3., intitolata «Ingresso nel territorio».

Criteri e meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale

protezione internazionale. A. S. ha in seguito presentato una siffatta domanda in Slovenia. Tuttavia, la Slovenia ha ritenuto che, posto che il richiedente era entrato illegalmente in Croazia, in base al regolamento Dublino III, competeva alle autorità di detto Stato membro esaminare la domanda di protezione internazionale di detta persona. A. S. impugnava giudizialmente la decisione delle autorità slovene sostenendo che il suo ingresso in Croazia non può essere considerato irregolare e che, conformemente al regolamento Dublino III, compete quindi alle autorità slovene esaminare la sua domanda.

In tale contesto, il giudice del rinvio chiedeva alla Corte, sostanzialmente, se l'ingresso dell'interessato debba essere considerato o meno come regolare ai sensi del regolamento Dublino III.

Per quanto attiene agli argomenti che il ricorrente può invocare nel ricorso avverso la decisione di trasferimento, la Corte ha dichiarato che, per contestare una decisione di trasferimento, un richiedente protezione internazionale può invocare, nel quadro dei mezzi di ricorso previsti dall'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento Dublino III, l'erronea applicazione del criterio di competenza attinente all'attraversamento irregolare della frontiera di uno Stato membro, enunciato all'articolo 13, paragrafo 1, del medesimo regolamento. Fondandosi sulla sua [sentenza del 7 giugno 2016, Ghezelbash \(C-63/15, EU:C:2016:409\)](#), in cui essa ha dichiarato che un tale richiedente può far valere, in forza del suo diritto a un ricorso effettivo, l'erronea applicazione del criterio relativo al rilascio di un visto, la Corte ha rilevato che le motivazioni da essa addotte in tale sentenza valevano altresì per il criterio enunciato all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento Dublino III.

Infine, la Corte ha esaminato la questione delle conseguenze della presentazione di un ricorso avverso una decisione di trasferimento sul calcolo dei termini previsti, da un lato, all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento Dublino III e, dall'altro, all'articolo 29, paragrafo 2, del medesimo regolamento. La Corte ha ricordato che tali disposizioni hanno entrambe come scopo di limitare nel tempo la responsabilità di uno Stato membro ai sensi del regolamento Dublino III. Ai sensi di detto articolo 13, paragrafo 1, la competenza di uno Stato membro fondata sul criterio attinente all'attraversamento irregolare della frontiera cessa dodici mesi dopo la data di tale attraversamento, e, ai sensi di detto articolo 29, il trasferimento di un richiedente protezione internazionale deve essere effettuato entro sei mesi a decorrere dall'accettazione, da parte dello Stato membro competente o dalla decisione definitiva sul ricorso o sulla revisione in caso di effetto sospensivo attribuito conformemente all'articolo 27, paragrafo 3, del regolamento Dublino III.

Da un lato, la Corte ha dichiarato che la presentazione di un ricorso avverso la decisione di trasferimento è priva di effetti sul calcolo del termine previsto dal citato articolo 13, paragrafo 1, che costituisce una condizione di applicazione del criterio ivi enunciato. Dall'altro lato, la Corte ha dichiarato che il termine enunciato all'articolo 29, paragrafi 1 e 2, comincia a decorrere soltanto a partire dalla decisione definitiva su tale ricorso, anche

Criteri e meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale

quando il giudice adito abbia deciso di sottoporre alla Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale, purché al ricorso stesso sia stato attribuito un effetto sospensivo. Infatti, il secondo termine in parola si riferisce all'esecuzione della decisione di trasferimento e può essere applicato soltanto allorché il principio del trasferimento sia acquisito, ossia, al più presto, quando lo Stato membro richiesto abbia accettato la richiesta ai fini della presa in carico o della ripresa in carico.

## 2.2. Mancato rispetto dei termini

***Sentenza del 26 luglio 2017 (Grande Sezione), Mengesteab (C-670/16, [EU:C:2017:587](#))***

*«Rinvio pregiudiziale – Regolamento (UE) n. 604/2013 – Determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo – Articolo 20 – Avvio della procedura di determinazione – Presentazione di una domanda di protezione internazionale – Verbale redatto dalle autorità, pervenuto alle autorità competenti – Articolo 21, paragrafo 1 – Termini previsti per la formulazione di una richiesta di presa in carico – Trasferimento della competenza a un altro Stato membro – Articolo 27 – Mezzo di impugnazione – Portata del sindacato giurisdizionale»*

Il 14 settembre 2015, il sig. Mengesteab, cittadino eritreo, ha chiesto asilo in Germania. Lo stesso giorno, l'autorità competente gli ha rilasciato una certificazione sulla registrazione come richiedente asilo. Non più tardi del 14 gennaio 2016, il Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Agenzia federale tedesca per l'immigrazione e i rifugiati, Germania; in prosieguo: l'«Agenzia»), che è l'autorità preposta all'esecuzione degli obblighi derivanti dal regolamento Dublino III, ha ricevuto l'originale di tale certificazione, una copia della stessa o, quantomeno, le principali informazioni in essa contenute. Il 22 luglio 2016 il sig. Mengesteab è stato sentito dall'Agenzia e ha potuto depositare una domanda formale d'asilo. Da una ricerca nel sistema Eurodac è tuttavia emerso che le sue impronte digitali erano state rilevate in Italia. In generale, una tale risposta pertinente dimostra che l'interessato ha attraversato irregolarmente una frontiera esterna dell'Unione, il che può comportare che lo Stato membro confinante con la frontiera esterna di cui trattasi (nella specie, l'Italia) sia competente per l'esame della domanda di asilo. Il 19 agosto 2016 l'Agenzia ha quindi chiesto alle autorità italiane di prendere in carico il sig. Mengesteab, conformemente al regolamento Dublino III. La mancata risposta delle autorità italiane a detta richiesta equivale alla sua accettazione.

Posto che, con decisione del 10 novembre 2016, l'Agenzia ha respinto la sua domanda di asilo e ha ordinato il suo trasferimento verso l'Italia, il sig. Mengesteab ha contestato detta decisione dinanzi al giudice del rinvio. Egli sostiene che, in base al regolamento Dublino III, la competenza dell'esame della sua domanda di asilo è stata trasferita in capo alla Germania. Infatti, detto regolamento prevede che la richiesta di presa in carico deve essere formulata al più tardi entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data di presentazione della domanda di protezione internazionale e che, a seguito della scadenza di detto termine, la competenza per l'esame della domanda grava sullo Stato

Criteri e meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale

membro nel quale la domanda di protezione internazionale è stata presentata. Secondo il sig. Mengesteab, l'Agenzia ha chiesto alle autorità italiane di prenderlo in carico solo dopo la scadenza del termine trimestrale. In tale contesto, il giudice del rinvio chiedeva alla Corte di interpretare il regolamento Dublino III.

La Corte ha dichiarato, in primo luogo, che un richiedente protezione internazionale può invocare, nell'ambito di un ricorso esercitato contro una decisione di trasferimento adottata nei suoi confronti, la scadenza del termine trimestrale di cui trattasi, e ciò anche se lo Stato membro richiesto è disposto a prendere tale richiedente in carico. A questo proposito, la Corte ha ricordato che il legislatore dell'Unione, nell'ambito del regolamento Dublino III, non si è limitato a fissare regole organizzative che disciplinano i rapporti tra gli Stati membri al fine di determinare lo Stato membro competente, ma ha deciso di coinvolgere in tale procedura i richiedenti asilo, garantendo loro tra l'altro un diritto di ricorso effettivo avverso ogni decisione di trasferimento eventualmente adottata nei loro confronti.

La Corte ha constatato, in secondo luogo, che una richiesta di presa in carico non può essere validamente formulata una volta decorsi tre mesi dalla presentazione della domanda di protezione internazionale. Il termine di due mesi previsto dal regolamento Dublino III per una siffatta richiesta in caso di ricevimento di una risposta pertinente di Eurodac non rappresenta un termine supplementare che andrebbe ad aggiungersi al termine di tre mesi, ma un termine più breve giustificato dal fatto che una siffatta risposta pertinente costituisce la prova di un attraversamento irregolare di una frontiera esterna dell'Unione e semplifica, quindi, la procedura di determinazione dello Stato membro competente.

In terzo luogo, per quanto attiene alla definizione sostanziale della domanda di protezione internazionale<sup>46</sup>, la Corte ha dichiarato quanto segue: una domanda di protezione internazionale si considera presentata quando l'autorità preposta all'esecuzione degli obblighi derivanti dal regolamento Dublino III riceve un documento scritto, redatto da un'autorità pubblica e in cui si certifica che un cittadino di un paese terzo ha chiesto protezione internazionale, oppure, eventualmente, quando la suddetta autorità preposta riceve le sole informazioni principali contenute in detto documento (ma non il documento stesso o la sua copia). Per poter avviare efficacemente la procedura di determinazione dello Stato membro competente, l'autorità competente ha bisogno di essere informata, in modo certo, del fatto che un cittadino di un paese terzo ha chiesto protezione internazionale. Tuttavia, non è necessario che il documento scritto redatto a tal fine rivesta una forma precisamente determinata o che contenga elementi aggiuntivi rilevanti ai fini dell'applicazione dei criteri fissati dal regolamento Dublino III o, a maggior ragione, ai fini dell'esame nel merito della domanda di protezione internazionale. Non è neppure necessario, in questa fase del procedimento, che sia già stato organizzato un colloquio personale. L'efficacia di talune importanti garanzie

---

<sup>46</sup> Domanda la cui presentazione fa decorrere il termine di tre mesi.

Criteri e meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale

concesse ai richiedenti protezione internazionale risulterebbe diminuita se la ricezione da parte dell'autorità competente (nella specie, l'Agenzia) di un documento scritto, come la certificazione sulla registrazione di cui trattasi, non fosse sufficiente a manifestare la presentazione di una domanda di protezione internazionale. Inoltre, una soluzione del genere potrebbe pregiudicare il sistema di Dublino, rimettendo in discussione lo *status* particolare che esso conferisce al primo Stato membro in cui viene presentata una domanda di protezione internazionale. Non solo, la trasmissione delle principali informazioni contenute in un simile documento all'autorità competente deve essere considerata come una trasmissione a tale autorità dell'originale o di una copia di detto documento. Tale trasmissione è quindi sufficiente per affermare che una domanda di protezione internazionale si considera presentata.

***Sentenza del 25 ottobre 2017 (Grande Sezione), Shiri (C-201/16, [EU:C:2017:805](#))***

*«Rinvio pregiudiziale – Regolamento (UE) n. 604/2013 – Determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo – Articolo 27 – Mezzo di ricorso – Portata del sindacato giurisdizionale – Articolo 29 – Termine per effettuare il trasferimento – Mancata esecuzione del trasferimento entro il termine impartito – Obblighi dello Stato membro competente – Trasferimento di competenza – Necessità di una decisione dello Stato membro competente»*

Il sig. Shiri, cittadino iraniano, si è opposto dinanzi agli organi giurisdizionali austriaci al rigetto della sua domanda di protezione internazionale in Austria e al suo rinvio verso la Bulgaria. La Bulgaria, paese attraverso il quale egli era entrato nell'Unione europea e dove aveva altresì presentato una tale domanda, aveva in precedenza accettato di riprenderlo in carico. Il sig. Shiri ha sostenuto che, in forza del regolamento Dublino III, l'Austria è divenuta competente per l'esame della sua domanda poiché egli non è stato trasferito in Bulgaria entro un termine di sei mesi a decorrere dall'accettazione, da parte delle autorità bulgare, della sua ripresa in carico.

Il giudice del rinvio chiedeva alla Corte di giustizia se, a norma del regolamento Dublino III, la scadenza del termine di sei mesi fosse da sola sufficiente a comportare un siffatto trasferimento della competenza tra Stati membri. Nel caso di specie, esso chiedeva altresì se un richiedente protezione internazionale possa avvalersi, dinanzi a un organo giurisdizionale, di un siffatto trasferimento di competenza.

A tal riguardo, la Corte ha dichiarato che, se il trasferimento non è eseguito nel termine di sei mesi, la competenza passa automaticamente allo Stato membro che ha chiesto la presa in carico (nella specie, l'Austria), senza che sia necessario che lo Stato membro competente (nella specie, la Bulgaria) rifiuti di (ri)prendere in carico l'interessato. Questa soluzione non solo si ricava dal tenore letterale stesso del regolamento Dublino III, ma è altresì coerente con l'obiettivo di un rapido espletamento delle domande di protezione internazionale. Infatti, una siffatta soluzione garantisce, in caso di ritardo nella

Criteri e meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale

procedura di (ri)presa in carico, che l'esame della domanda di protezione internazionale sia effettuato nello Stato membro in cui si trova il richiedente, al fine di non differire ulteriormente detto esame.

Inoltre, la Corte ha constatato che un richiedente protezione internazionale può far valere la scadenza del termine di sei mesi. Ciò vale indipendentemente dal fatto che detto termine sia scaduto prima o dopo l'adozione della decisione di trasferimento. Gli Stati membri sono tenuti a prevedere un mezzo di ricorso effettivo e rapido a tal riguardo. In questo contesto, la Corte ha precisato che, quando il termine di sei mesi è scaduto in data successiva a quella dell'adozione di una decisione di trasferimento, le autorità competenti dello Stato membro richiedente (nella fattispecie, l'Austria) non possono procedere al trasferimento dell'interessato verso un altro Stato membro. Al contrario, esse sono tenute ad assumere d'ufficio i provvedimenti necessari per riconoscere la competenza a loro trasferita e per avviare senza ritardo l'esame della domanda di protezione internazionale presentata dall'interessato.

La Corte ha constatato altresì che il diritto, previsto dalla normativa austriaca, di invocare circostanze successive all'adozione della decisione di trasferimento nell'ambito di un ricorso diretto contro tale decisione costituisce un mezzo di ricorso effettivo e rapido che consente di far valere la scadenza del termine di trasferimento.

***Sentenza del 13 novembre 2017 (Grande Sezione), X (C-47/17 e C-48/17, [EU:C:2018:900](#))***

*«Rinvio pregiudiziale – Regolamento (UE) n. 604/2013 – Regolamento (CE) n. 1560/2003 – Determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale – Criteri e meccanismi di determinazione – Richiesta di presa o di ripresa in carico di un richiedente asilo – Risposta negativa dello Stato membro richiesto – Domanda di riesame – Articolo 5, paragrafo 2, del regolamento n. 1560/2003 – Termine per la risposta – Scadenza – Effetti»*

Le controversie principali riguardavano un cittadino siriano e un cittadino eritreo i quali avevano ciascuno presentato nei Paesi Bassi una domanda di permesso di soggiorno temporaneo per richiedenti asilo dopo aver già presentato una domanda di protezione internazionale in un altro Stato (rispettivamente in Germania e in Svizzera), fermo restando che il cittadino eritreo era segnatamente arrivato attraverso l'Italia (dove non era dimostrato che egli avesse presentato una domanda di protezione internazionale). In forza dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento Dublino III, le autorità dei Paesi Bassi hanno presentato richieste di ripresa in carico degli interessati presso le autorità tedesche, svizzere e italiane. A seguito del rigetto di tali richieste, le autorità dei Paesi Bassi hanno presentato, sulla base dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione n. 1560/2003, domande di riesame presso le autorità tedesche e italiane, ma queste ultime non vi hanno risposto ovvero hanno risposto soltanto oltre il termine di due settimane previsto da tale disposizione.

Criteri e meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale

Nella causa C-47/17 il ricorrente sosteneva che, in caso di tempestiva risposta negativa alla richiesta di ripresa in carico da parte dello Stato membro richiesto, la competenza spettava, da tale momento in poi, allo Stato membro richiedente. Nella causa C-48/17, le parti nel procedimento principale controvertono sulla questione se la parte convenuta sia o meno divenuta competente per l'esame della domanda di permesso di soggiorno temporaneo per richiedenti asilo presentata dal ricorrente, in quanto le autorità italiane, dopo aver inizialmente respinto la richiesta di ripresa in carico formulata dal segretario di Stato, non hanno risposto alla domanda di riesame entro il termine impartito. Di conseguenza, il giudice del rinvio ha adito la Corte chiedendo se lo Stato membro investito di una richiesta di presa o di ripresa in carico ai sensi dell'articolo 21 o dell'articolo 23 del regolamento Dublino III, che abbia risposto in senso negativo alla stessa entro i termini di cui all'articolo 22 o all'articolo 25 del regolamento stesso e che abbia successivamente ricevuto una domanda di riesame a norma del citato articolo 5, paragrafo 2, sia tenuto a rispondere a tale richiesta entro un determinato termine. Esso si chiedeva altresì quale sia, eventualmente, detto termine e quali siano gli effetti dell'omessa risposta entro il termine stesso, da parte dello Stato membro richiesto, alla domanda di riesame dello Stato membro richiedente.

Dopo aver ricordato che il legislatore dell'Unione aveva disciplinato, nel regolamento Dublino III, le procedure di espletamento, da parte dello Stato membro richiesto, delle richieste di presa e di ripresa in carico corredandole di una serie di termini imperativi, la Corte ha indicato che il meccanismo prescritto dall'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione n. 1560/2003, tramite il quale lo Stato membro richiedente può investire lo Stato membro richiesto di una domanda di riesame, dopo che quest'ultimo ha rifiutato di accogliere la richiesta di presa o di ripresa in carico, rappresenta una «procedura aggiuntiva», facoltativa, la cui durata deve essere circoscritta in modo rigoroso e prevedibile. Orbene, secondo la Corte, una procedura di riesame che sia delimitata unicamente da un termine «ragionevole» di risposta o che abbia una durata non predefinita, sarebbe incompatibile con gli obiettivi del regolamento Dublino III, e segnatamente con quello di un rapido espletamento delle domande di protezione internazionale.

Di conseguenza, la Corte ha dichiarato che l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione n. 1560/2003 deve essere interpretato nel senso che lo Stato membro investito di una richiesta di presa o di ripresa in carico ai sensi degli articoli 21 e 23 del regolamento Dublino III il quale, dopo aver proceduto alle verifiche necessarie, abbia risposto negativamente alla stessa, in maniera dettagliata e pienamente motivata, entro i termini di cui all'articolo 22 o all'articolo 25 di quest'ultimo regolamento e che abbia successivamente ricevuto una domanda di riesame entro il termine di tre settimane previsto all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione n. 1560/2003, deve procurare di rispondere a tale domanda, in uno spirito di leale cooperazione, entro il termine di due settimane previsto da quest'ultima disposizione. Se lo Stato membro richiesto non risponde a detta domanda entro tale termine di due settimane, la procedura aggiuntiva di riesame è definitivamente chiusa, sicché, a partire dalla

Criteri e meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale

scadenza del suddetto termine, lo Stato membro richiedente dev'essere considerato competente ai fini dell'esame della domanda di protezione internazionale, salvo che disponga ancora del tempo necessario per poter presentare, entro i termini improrogabili previsti a tal fine dall'articolo 21, paragrafo 1, e dall'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento Dublino III, una nuova richiesta di presa o di ripresa in carico.

### 2.3. Controllo della decisione di trasferimento in caso di ripresa in carico

*Sentenza del 2 aprile 2019 (Grande Sezione), H. (C-582/17, [EU:C:2019:280](#))*

*«Rinvio pregiudiziale – Determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale – Regolamento (UE) n. 604/2013 – Articolo 18, paragrafo 1, lettere da b) a d) – Articolo 23, paragrafo 1 – Articolo 24, paragrafo 1 – Procedura di ripresa in carico – Criteri di competenza – Nuova domanda presentata in un altro Stato membro – Articolo 20, paragrafo 5 – Procedura di determinazione in corso – Ritiro della domanda – Articolo 27 – Mezzi di impugnazione»*

Le autorità dei Paesi Bassi avevano rivolto alle autorità tedesche una richiesta di ripresa in carico relativa a due cittadine siriane che avevano presentato una prima domanda di protezione internazionale in Germania, lasciando poi tale Stato e presentando una nuova domanda nei Paesi Bassi. Le interessate avevano fatto valere la presenza dei rispettivi coniugi nei Paesi Bassi, beneficiari di protezione internazionale, ma le autorità olandesi avevano rifiutato di prendere in considerazione siffatti argomenti e, pertanto, di esaminare la loro domanda, con la motivazione che, nell'ambito di una procedura di ripresa in carico, un richiedente non può avvalersi dell'articolo 9 del regolamento Dublino III.

Il giudice del rinvio chiedeva alla Corte se, prima di formulare una richiesta di ripresa in carico di un richiedente protezione internazionale, le autorità competenti siano tenute a determinare lo Stato membro competente per l'esame della sua domanda, segnatamente sulla base del criterio di competenza previsto all'articolo 9 del regolamento Dublino III.

In tale contesto la Corte ha ricordato che la procedura di ripresa in carico è applicabile alle persone di cui all'articolo 20, paragrafo 5, o all'articolo 18, paragrafo 1, lettere da b) a d), del regolamento Dublino III, prima di affermare che la situazione in cui un cittadino di un paese terzo presenti una domanda di protezione internazionale in un primo Stato membro, lasci poi tale Stato membro e successivamente presenti una nuova domanda di protezione internazionale in un secondo Stato membro rientra nell'ambito di applicazione della procedura in parola, indipendentemente dalla questione se la domanda di protezione internazionale presentata nel primo Stato membro sia stata ritirata o se l'esame di quest'ultima conformemente alla direttiva «Procedure» sia già stato avviato nel suddetto Stato membro.

Criteri e meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale

La Corte ha quindi posto in rilievo che, se la circostanza che una decisione di trasferimento sia stata adottata al termine di una procedura di presa in carico o di ripresa in carico non è atta ad influire sulla portata del diritto a un ricorso effettivo avverso tale decisione, garantito dall'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento Dublino III, le due procedure in parola sono nondimeno assoggettate a regimi diversi, e siffatta differenza si riflette sulle disposizioni del menzionato regolamento che possono essere dedotte a sostegno di tale ricorso. Nell'ambito della procedura di presa in carico, infatti, il procedimento volto a determinare lo Stato membro competente per l'esame della domanda di protezione internazionale, sulla base dei criteri stabiliti al capo III del regolamento Dublino III, ha carattere centrale e lo Stato membro nel quale una domanda del genere è stata presentata può rivolgere una richiesta di presa in carico a un altro Stato membro soltanto qualora ritenga che quest'ultimo sia competente per l'esame della domanda. Per contro, nell'ambito della procedura di ripresa in carico, detti criteri di competenza non risultano pertinenti, giacché rileva unicamente che lo Stato membro richiesto soddisfi i requisiti previsti all'articolo 20, paragrafo 5 (ossia che si tratti dello Stato membro nel quale è stata presentata per la prima volta la domanda e in cui la procedura di determinazione dello Stato membro competente per l'esame della medesima domanda è in corso), o all'articolo 18, paragrafo 1, lettere da b) a d), del regolamento Dublino III (ossia che si tratti dello Stato membro cui è stata presentata la prima domanda e che, in esito alla procedura di determinazione dello Stato membro competente, ha riconosciuto la propria competenza ad esaminare la domanda in parola).

La Corte ha aggiunto che l'irrilevanza, nell'ambito della procedura di ripresa in carico, dei criteri di competenza enunciati al capo III del regolamento Dublino III è confermata dalla circostanza che, mentre l'articolo 22 del menzionato regolamento prevede dettagliatamente il modo in cui tali criteri devono essere applicati nell'ambito della procedura di presa in carico, l'articolo 25 dello stesso regolamento, vertente sulla procedura di ripresa in carico, non comporta, quanto ad esso, alcuna disposizione analoga e impone unicamente allo Stato membro richiesto di procedere alle necessarie verifiche al fine di statuire sulla richiesta di ripresa in carico <sup>47</sup>.

La Corte ha inoltre dichiarato che l'interpretazione opposta, secondo la quale una siffatta richiesta può essere formulata solo se lo Stato membro richiesto può essere designato come Stato membro competente in applicazione dei criteri di competenza enunciati al capo III del regolamento Dublino III, è contraddetta dall'economia generale di tale regolamento, che mira ad instaurare due procedure autonome (ossia la procedura di presa in carico e la procedura di ripresa in carico), applicabili a fattispecie diverse e disciplinate da disposizioni diverse. Una simile interpretazione opposta sarebbe, altresì, atta a compromettere il conseguimento dell'obiettivo del regolamento Dublino III, consistente nel prevenire i movimenti secondari dei richiedenti protezione

---

<sup>47</sup> A tal proposito, v. anche sentenza [del 30 novembre 2023, Ministero dell'Interno e a. \(Opuscolo comune - Refoulement indiretto\) \(C-228/21, C-254/21, C-297/21, C-315/21 e C-328/21, EU:C:2023:934\)](#), segnatamente, i punti da 95 a 102.

Criteri e meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale

internazionale, in quanto implicherebbe che le autorità competenti dello Stato membro in cui è stata presentata la seconda domanda potrebbero, di fatto, riesaminare la conclusione alla quale sono giunte, in esito alla procedura di determinazione dello Stato membro competente per l'esame della domanda, le autorità competenti del primo Stato membro riguardo alla competenza propria di quest'ultimo. Detta interpretazione potrebbe, peraltro, ledere il principio fondamentale del regolamento Dublino III, enunciato all'articolo 3, paragrafo 1, del medesimo regolamento, secondo cui una domanda di protezione internazionale deve essere esaminata da un solo Stato membro.

In conclusione, la Corte ha affermato che i criteri di competenza enunciati al capo III del regolamento Dublino III non possono essere fatti valere a sostegno di un ricorso diretto avverso una decisione di trasferimento adottata nell'ambito di una procedura di ripresa in carico. Tuttavia, giacché i criteri di competenza di cui agli articoli da 8 a 10 del regolamento Dublino III mirano a contribuire alla tutela dell'interesse superiore del minore e della vita familiare degli interessati, qualora la persona interessata abbia trasmesso all'autorità competente del secondo Stato membro elementi che dimostrino in modo manifesto che quest'ultimo dovrebbe essere considerato lo Stato membro competente, in applicazione del criterio di cui all'articolo 9 del regolamento Dublino III, incombe in tal caso al suddetto Stato membro, in ossequio al principio di leale cooperazione, riconoscere la propria competenza, in una situazione disciplinata dall'articolo 20, paragrafo 5, del regolamento Dublino III (ossia laddove il procedimento di determinazione dello Stato membro competente non sia ancora stato terminato nel primo Stato membro). Pertanto, in una situazione del genere, il cittadino di un paese terzo può, in via eccezionale, invocare il menzionato criterio nell'ambito di un ricorso avverso la decisione di trasferimento adottata nei suoi confronti.

#### 2.4. Controllo della decisione di presa in carico di un minore non accompagnato

***Sentenza del 1° agosto 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Rifiuto di presa in carico di un minore egiziano non accompagnato) (C-19/21, [EU:C:2022:605](#))***

*«Rinvio pregiudiziale – Regolamento (UE) n. 604/2013 – Criteri e meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale – Articolo 8, paragrafo 2, e articolo 27, paragrafo 1 – Minore non accompagnato che ha un parente presente legalmente in un altro Stato membro – Rigetto da parte di tale Stato membro della richiesta di presa in carico di tale minore – Diritto a un ricorso effettivo di detto minore o di tale parente avverso la decisione di rigetto – Articoli 7, 24 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Interesse superiore del minore»*

Mentre era ancora minorenne, I, cittadino egiziano, ha presentato una domanda di protezione internazionale in Grecia, nella quale esprimeva il desiderio di essere ricongiunto con S, suo zio, anch'egli cittadino egiziano, il quale soggiornava regolarmente nei Paesi Bassi. Tenuto conto di tali circostanze, le autorità greche hanno

Criteri e meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale

presentato presso le autorità dei Paesi Bassi una richiesta di presa in carico di I, fondandosi sulla disposizione del regolamento Dublino III che prevede, qualora ciò sia nell'interesse del minore non accompagnato, che lo Stato membro competente per l'esame della sua domanda di protezione internazionale sia quello nel quale risiede legalmente un parente dell'interessato che può occuparsi di lui. Il segretario di Stato ha tuttavia respinto tale richiesta, e successivamente la richiesta di riesame.

I e S hanno a loro volta parimenti presentato un reclamo, che è stato respinto dal segretario di Stato in quanto manifestamente irricevibile, con la motivazione che il regolamento Dublino III non prevede la possibilità per i richiedenti protezione internazionale di contestare una decisione di rigetto di una richiesta di presa in carico. Pertanto, I e S hanno impugnato tale decisione dinanzi al rechtbank Den Haag (Tribunale dell'Aia, Paesi Bassi), sostenendo di avere entrambi il diritto di presentare un tale ricorso giurisdizionale in forza dell'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento Dublino III.

Ciò premesso, il Tribunale dell'Aia ha interrogato la Corte sui rimedi giurisdizionali di cui possono avvalersi un minore non accompagnato, richiedente protezione internazionale, e un suo parente contro una decisione di rigetto di una richiesta di presa in carico.

La Corte, riunita in Grande Sezione, ha dichiarato che l'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento Dublino III, in combinato disposto con gli articoli 7, 24 e 47 della Carta, impone allo Stato membro al quale è stata rivolta una richiesta di presa in carico di conferire un diritto di ricorso giurisdizionale avverso la sua decisione di rifiuto al minore non accompagnato che chiede la protezione internazionale, ma non al parente di tale minore.

In via preliminare, la Corte ha ricordato che, se è pur vero che, sulla base di un'interpretazione letterale, l'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento Dublino III sembra riconoscere un diritto di ricorso al richiedente protezione internazionale soltanto al fine di contestare una decisione di trasferimento, il suo tenore letterale non esclude tuttavia che un diritto di ricorso sia concesso al richiedente minore non accompagnato anche al fine di contestare una decisione di rifiuto di accogliere una richiesta di presa in carico fondata sull'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento Dublino III.

Al fine di stabilire se l'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento Dublino III, letto alla luce degli articoli 7, 24 e 47 della Carta, richieda l'esistenza di un ricorso avverso una simile decisione di rifiuto di presa in carico, si deve interpretare tale disposizione tenendo conto non soltanto della sua formulazione, ma anche dei suoi obiettivi, del suo impianto sistematico e del suo contesto, e in particolare dell'evoluzione che esso ha conosciuto nel sistema in cui si inserisce.

A tale riguardo, la Corte ha ricordato che, conformemente all'articolo 47, primo comma, della Carta, ogni persona i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell'Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo, alle condizioni previste a tale articolo. A tale diritto corrisponde l'obbligo imposto agli Stati membri dall'articolo 19, paragrafo 1,

Criteri e meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale

secondo comma, TUE di stabilire i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell'Unione.

Per quanto riguarda la determinazione dello Stato membro competente per l'esame della domanda di protezione internazionale e il rispetto del criterio obbligatorio di competenza, di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento Dublino III, la Corte osserva che la tutela giurisdizionale di un richiedente minore non accompagnato non può variare a seconda che tale richiedente sia destinatario di una decisione di trasferimento, adottata dallo Stato membro richiedente, o di una decisione di rigetto, da parte dello Stato membro richiesto, di una richiesta di presa in carico di tale richiedente. Infatti, tali decisioni possono entrambe pregiudicare il diritto, che tale articolo conferisce al minore non accompagnato, di essere ricongiunto con un parente che può occuparsi di lui, ai fini dell'esame della sua domanda di protezione internazionale. Ne consegue che al minore interessato deve essere consentito, in entrambi i casi, conformemente all'articolo 47, primo comma, della Carta, di proporre un ricorso al fine di dedurre la violazione di detto diritto.

Orbene, nel caso di specie, conformemente all'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento Dublino III, nell'ipotesi in cui I, dopo il suo arrivo in Grecia, si fosse recato nei Paesi Bassi e avesse ivi presentato la sua domanda di protezione internazionale, e in cui le autorità greche avessero accettato di prenderlo in carico quale Stato membro di primo arrivo, l'interessato sarebbe stato legittimato a proporre un ricorso giurisdizionale avverso la decisione di trasferimento adottata dalle autorità dei Paesi Bassi, sulla base della circostanza che un suo parente risiedeva nei Paesi Bassi.

In un'ipotesi del genere, egli potrebbe quindi far valere utilmente la violazione del diritto che gli viene conferito, in quanto minore non accompagnato, dall'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento Dublino III. Ove si interpreti letteralmente l'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento Dublino III, invece, il richiedente che rimane nello Stato membro di ingresso e vi effettua la propria domanda di protezione internazionale sarebbe privato di una simile possibilità poiché, in tale situazione, non risulta adottata alcuna decisione di trasferimento.

La Corte ha concluso che un richiedente minore non accompagnato deve poter proporre un ricorso giurisdizionale, in forza dell'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento Dublino III, non solo nell'ipotesi in cui lo Stato membro richiedente adotti una decisione di trasferimento, ma anche in quella in cui lo Stato membro richiesto rifiuti la presa in carico dell'interessato, al fine di poter dedurre la violazione del diritto conferito dall'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento in questione, tanto più che quest'ultimo mira ad assicurare il pieno rispetto dei diritti fondamentali dei minori non accompagnati, garantiti agli articoli 7 e 24 della Carta.

Per contro, l'articolo 27, paragrafo 1, di tale regolamento non conferisce al parente del richiedente, che risiede nello Stato membro richiesto, un diritto di ricorso avverso una simile decisione di rigetto. Per altro verso, poiché né l'articolo 7 e l'articolo 24, paragrafo

Criteri e meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale

2, della Carta né l'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento Dublino III gli conferiscono diritti che questi possa far valere in giudizio, tale parente non può trarre un diritto di ricorso avverso una decisione del genere sulla base del solo articolo 47 della Carta.

## 2.5. Deducibilità di circostanze successive all'adozione di una decisione di trasferimento

*Sentenza del 15 aprile 2021, État belge (Elementi successivi alla decisione di trasferimento) (C-194/19, [EU:C:2021:270](#))*

*«Rinvio pregiudiziale – Regolamento (UE) n. 604/2013 – Determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale – Articolo 27 – Mezzo di ricorso – Presa in considerazione di elementi successivi alla decisione di trasferimento – Tutela giurisdizionale effettiva»*

H. A., cittadino di un paese terzo, ha presentato una domanda di asilo in Belgio. Tuttavia, poiché le autorità spagnole hanno accettato di prenderlo in carico, la sua domanda è stata respinta e nei suoi confronti è stata adottata una decisione di trasferimento verso la Spagna. Poco tempo dopo, il fratello di H. A. è giunto anch'egli in Belgio e ha ivi presentato una domanda di asilo. H. A. ha quindi proposto ricorso avverso la decisione di trasferimento che lo riguardava, affermando, in particolare, che le rispettive domande di asilo dovevano essere esaminate congiuntamente.

Detto ricorso è stato respinto con la motivazione che l'arrivo in Belgio del fratello di H. A. era successivo all'adozione della decisione controversa e che tale circostanza non poteva quindi essere presa in considerazione per valutare la legittimità della decisione stessa. H. A. ha proposto ricorso per cassazione dinanzi al Conseil d'État (Consiglio di Stato, Belgio), lamentando la violazione del suo diritto a un ricorso effettivo, quale risultante dal regolamento Dublino III<sup>48</sup> e dall'articolo 47 della Carta. Indipendentemente dalla questione se l'arrivo del fratello potesse effettivamente incidere sull'identità dello Stato membro competente ai fini dell'esame della domanda di asilo di H. A.<sup>49</sup>, il Conseil d'État (Consiglio di Stato) deve stabilire se un richiedente asilo debba poter far valere circostanze successive all'adozione di una decisione di trasferimento che lo riguarda. Esso ha deciso di interpellare la Corte al riguardo.

---

<sup>48</sup> Articolo 27 di detto regolamento.

<sup>49</sup> V. la definizione della nozione di «familiari» di cui all'articolo 2, lettera g), del regolamento Dublino III e all'articolo 10 del medesimo regolamento.

Criteri e meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale

In una sentenza della Grande Sezione, la Corte ha dichiarato che il diritto dell'Unione<sup>50</sup> osta ad una normativa nazionale ai sensi della quale il giudice investito di un ricorso di annullamento avverso una decisione di trasferimento non può, nell'ambito dell'esame di tale ricorso, tener conto di circostanze successive all'adozione di tale decisione che siano determinanti ai fini della corretta applicazione del regolamento Dublino III. Diverso è il caso in cui tale normativa preveda un mezzo di ricorso specifico che possa essere esperito a seguito del verificarsi di siffatte circostanze, purché tale mezzo di ricorso consenta un esame *ex nunc* della situazione dell'interessato, i cui risultati siano vincolanti per le autorità competenti.

Per giungere a tale conclusione, la Corte ricorda che ai sensi del regolamento Dublino III<sup>51</sup> la persona oggetto di una decisione di trasferimento dispone di un diritto di ricorso effettivo avverso tale decisione e che detto ricorso deve avere ad oggetto, segnatamente, l'esame dell'applicazione del regolamento stesso. Essa rammenta inoltre di aver già dichiarato che il richiedente protezione internazionale deve poter disporre di un mezzo di ricorso effettivo e rapido che gli consenta di far valere circostanze successive all'adozione della decisione di trasferimento, qualora la loro presa in considerazione sia determinante per la corretta applicazione del regolamento Dublino III<sup>52</sup>.

Tuttavia, la Corte ha sottolineato che gli Stati membri non sono per questo tenuti ad organizzare il loro sistema di ricorso in modo da far sì che l'esigenza di tener conto di circostanze siffatte sia garantita nell'ambito dell'esame del ricorso volto a contestare la legittimità della decisione di trasferimento. Infatti, il legislatore dell'Unione ha armonizzato solo alcune delle modalità procedurali del diritto di ricorso avverso la decisione di trasferimento e il regolamento Dublino III non precisa se esso implichi necessariamente la possibilità, per il giudice adito, di procedere a un esame *ex nunc* della legittimità della decisione di trasferimento. Pertanto, in forza del principio di autonomia processuale, spetta a ciascuno Stato membro stabilire tali modalità, a condizione che esse non siano meno favorevoli rispetto a quelle relative a situazioni analoghe assoggettate al diritto interno (principio di equivalenza) e che non rendano in pratica impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dal diritto dell'Unione (principio di effettività).

Nel caso di specie, per quanto riguarda più specificamente il principio di effettività, la Corte ha dichiarato che un ricorso di annullamento proposto avverso una decisione di trasferimento, nell'ambito del quale il giudice adito non possa tener conto di circostanze successive all'adozione di tale decisione che siano determinanti ai fini della corretta applicazione del regolamento Dublino III, non garantisce una tutela giurisdizionale sufficiente in quanto non consente all'interessato di esercitare i diritti che gli sono

---

<sup>50</sup> Articolo 27, paragrafo 1, del regolamento Dublino III, in combinato disposto con il considerando 19 di detto regolamento e l'articolo 47 della Carta.

<sup>51</sup> Articolo 27, paragrafo 1, e considerando 19 del regolamento Dublino III.

<sup>52</sup> V. sentenze [del 25 ottobre 2017, Shiri \(C-201/16, EU:C:2017:805\)](#), e [del 25 gennaio 2018, Hasan \(C-360/16, EU:C:2018:35\)](#).

Criteri e meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale

conferiti dal citato regolamento e dall'articolo 47 della Carta. Tuttavia, la Corte ha aggiunto che una siffatta tutela può essere garantita, nell'ambito del sistema giurisdizionale nazionale considerato nel suo complesso, grazie a un mezzo di ricorso specifico, distinto da un ricorso volto a garantire il controllo della legittimità di una decisione di trasferimento, che consenta di tener conto di simili circostanze. Detto mezzo di ricorso specifico deve tuttavia garantire all'interessato la possibilità di impedire alle autorità competenti dello Stato membro richiedente di procedere al suo trasferimento, qualora una circostanza successiva alla decisione di trasferimento osti alla sua esecuzione. Esso deve altresì garantire, qualora una circostanza successiva implichi la competenza dello Stato membro richiedente a svolgere l'esame della domanda di protezione internazionale, che le autorità competenti di tale Stato membro siano tenute ad assumere i provvedimenti necessari per riconoscere tale competenza e per avviare senza ritardo l'esame stesso. Peraltro, l'esercizio di tale mezzo di ricorso specifico non deve essere subordinato al fatto che l'interessato sia privato della libertà, né al fatto che l'esecuzione della decisione di trasferimento sia imminente.





CORTE DI GIUSTIZIA  
DELL'UNIONE EUROPEA

Direzione della Ricerca e documentazione

Marzo 2024